

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1971

(68<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione congiunta e approvazione con modificazioni:

« Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale » (1822) (D'iniziativa dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

##### con assorbimento dei disegni di legge:

« Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337 » (198) (D'iniziativa dei senatori Albanese ed altri);

« Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti

elementari » (510) (D'iniziativa dei senatori Mancini ed altri):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1194, 1202, 1204 e <i>passim</i>
BERTOLA . . . . .	1223, 1234, 1243, 1244
CASTELLACCIO . . . .	1196, 1199, 1205 e <i>passim</i>
CINCIARI RODANO . . . . .	1228
CODIGNOLA . . . . .	1197, 1199, 1202 e <i>passim</i>
DE ZAN, relatore alla Commissione . . .	1194, 1195 1196 e <i>passim</i>
DINARO . . . . .	1209, 1210
FALCUCCI . . . . .	1224, 1229, 1231 e <i>passim</i>
FARNETI . . . . .	1205, 1206, 1207 e <i>passim</i>
LIMONI . . . . .	1204, 1205, 1219 e <i>passim</i>
ROMANO . . . . .	1221, 1223, 1226
ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1215, 1216, 1217 e <i>passim</i>
SMURRA . . . . .	1242, 1243, 1244
SPIGAROLI . . . . .	1210, 1212, 1213 e <i>passim</i>
ZACCARI . . . . .	1194, 1223, 1241 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bloise, Carraro, Castellaccio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Li-

moni, Papa, Piovano, Romano, Rossi, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.*

Z A C C A R I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale » (1822), d'iniziativa dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

con assorbimento dei disegni di legge:

« Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337 » (198), d'iniziativa dei senatori Albanese ed altri;

« Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (510), d'iniziativa del senatore Mancini ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale », d'iniziativa dei deputati Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Raicich, Mattalia, Scionti, Natta, Tedeschi, Granata, Loperfido, Natoli, Giannantoni, Pascariello, Giudiceandrea; Ianniello, Allocca, Pisicchio; Levi Arian Giorgina, Raicich, Scionti, Bronzuto, Sanna, Natta, Mattalia, Granata, Giudiceandrea, Pascariello, Tedeschi, Canestri, Natoli, Loperfido, Giannantoni, Maulini; Menicacci e Nicosia; Iozzelli; Nannini e Sgarlata; Borghi, Badaloni Maria, Rampa, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Bertè, Fabbri,

Patrini, Pisoni, Calvetti, Dall'Armellina; Lobbiano, Pisicchio, Cristofori, Andreoni, Lafforgia, Squicciarini, Urso, Palmitessa, Molè, Mazzarrino, Tantalò, Merenda, Stella, Baldi, Schiavon, Sangalli, Traversa, Prearo, Pavone, Boffardi Ines, Vaghi; Mancini Vincenzo, Bianchi Fortunato, Fiorot, Anselmi Tina, Allocca, Belci, Boffardi Ines, Sisto; Franchi, Pazzaglia, Menicacci, Nicosia; Giraudi, Mancini Vincenzo, Maggioni, Miotti Carli Amalia, Nannini, già approvato dalla Camera dei deputati;

« Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337 », d'iniziativa dei senatori Albanese, Vignola, Arnone, Zuccalà, Segreto e Castellaccio;

« Modifiche alla legge 25 luglio 1966, numero 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari », d'iniziativa del senatore Mancini, Arnone, Formica e Fossa.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore De Zan di voler illustrare gli anzidetti disegni di legge.

D E Z A N, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1822 ci rimanda alla legge 25 luglio 1966, n. 574. Devo fare un primo rilievo, che del resto ho avuto occasione di fare in occasioni precedenti, e cioè che esattamente da quell'anno non legiferiamo più per la scuola elementare, mentre nel frattempo gli insegnanti delle scuole medie hanno ottenuto, a loro favore, parecchie leggi che hanno agevolato il loro inserimento in ruolo. Ritengo, pertanto, che il presente disegno di legge, che giunge dopo cinque anni dall'approvazione di una legge innovatrice quale era la legge n. 574, abbia anche in questo una ragione di validità.

Indubbiamente in tutti questi anni abbiamo creato una sperequazione di trattamento tra gli insegnanti delle scuole medie e gli in-

segnanti delle scuole elementari; dobbiamo, pertanto, prendere atto di questo e legiferare anche per i maestri, con un rispetto dei loro legittimi interessi non diverso da quello che abbiamo avuto nei confronti dei professori delle scuole medie.

La legge n. 574 era buona, nel complesso, anche se (ho avuto occasione di seguirla personalmente nell'altro ramo del Parlamento) piuttosto scoordinata, perchè innovava sì, ma con molte lacune che poi abbiamo avuto occasione di riscontrare nel corso della sua applicazione. Debbo dire che tra gli obiettivi che la legge n. 574 si poneva e i risultati conseguiti è corso un ampio divario; l'obiettivo principale era quello della immissione nei ruoli dei maestri anziani aventi determinati requisiti o di quei maestri anziani che, ammessi ad un concorso speciale riservato, potessero essere inseriti nei ruoli. Senza dubbio si trattava di obiettivi lodevoli che purtroppo, però, non sono stati raggiunti per una serie di circostanze ed anche di interpretazioni molto discutibili della legge che hanno creato in parecchi maestri anziani esclusi dall'ingresso nei ruoli una giustificata sollevazione. Il presente disegno di legge si propone di risolvere parecchie sperequazioni nate dall'applicazione della legge n. 574.

La legge n. 574 si proponeva di immettere gradualmente nei ruoli gli insegnanti idonei, a cominciare dai più anziani, e, in via transitoria, i maestri con un lungo servizio che potevano accedere ad un concorso speciale (mi riferisco a quanto previsto dall'articolo 8 di detta legge). Che cosa è avvenuto invece? Che molti maestri anziani non sono stati inseriti nei ruoli e che nella graduatoria permanente, i nuovi idonei hanno preceduto i vecchi idonei, perchè un disposto della legge n. 574 prevedeva che i titoli riconosciuti fossero quelli di cui si era in possesso all'atto in cui si conseguiva l'idoneità. È avvenuto, cioè, che coloro che diventavano idonei in successivi concorsi avevano un riconoscimento molto più ampio di anni di servizio, o di titoli culturali, di quelli riusciti idonei in concorsi precedenti. Naturalmente questo ha creato una sperequazione notevole tra i nuovi idonei, prevalentemente giovani, e i vecchi idonei, prevalentemente anziani, perchè i vecchi idonei sono rimasti fermi ai

punteggi conseguiti all'atto in cui hanno conseguito l'idoneità, mentre i nuovi idonei hanno avuto il punteggio trasferito al momento in cui hanno conseguito l'idoneità, con la conseguenza che i vecchi idonei sono rimasti generalmente agli ultimi posti delle graduatorie permanenti e vengono continuamente scavalcati dai nuovi.

Vi è anche un altro aspetto da esaminare circa l'applicazione della legge n. 574, che ha generato delle giustificate reazioni. La legge n. 574 prevedeva un concorso speciale riservato. Contemporaneamente al concorso speciale riservato, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, si svolse un concorso magistrale ordinario, bandito con ordinanza ministeriale in data 30 luglio 1966. Mentre al concorso magistrale ordinario potevano partecipare tutti gli insegnanti, al concorso speciale riservato potevano partecipare solo gli insegnanti con almeno dieci anni di servizio (il periodo venne ridotto a cinque per coloro che avevano particolari requisiti). Le modalità dei concorsi erano diverse: il concorso ordinario si svolgeva, a norma di legge, attraverso due prove, una scritta ed una orale; il concorso riservato si svolgeva attraverso solo prove orali. Diverse erano le Commissioni di esame e, naturalmente, anche le valutazioni dei titoli. I vincitori dei rispettivi concorsi furono inseriti in due distinte graduatorie: senonchè, in forza del disposto di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 574 dopo la nomina dei vincitori dei due concorsi le graduatorie vennero unite in un'unica graduatoria provinciale permanente con durata decennale. È avvenuto così che i partecipanti al concorso speciale riservato riusciti non vincitori per mancanza di posti sono stati inclusi in questa in questa graduatoria unica permanente, ma sono stati posti in una condizione di netta inferiorità.

In verità, il legislatore aveva in parte previsto tutto questo e aveva cercato di riparare, cioè aveva cercato di porre tutti sullo stesso piano di parità, tanto è vero che all'articolo 6, secondo comma, della legge numero 574, si legge: « La iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del com-

plessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli in rapporto al nuovo massimo di 25, di cui all'articolo 2 ». L'articolo 2 prevede infatti per la valutazione dei titoli il punteggio massimo di punti 25.

Che cosa avvenne? Che i provveditori agli studi, applicando un po' arbitrariamente questo disposto, per i precedenti titoli di idoneità procedettere in questo modo: divisero per tre il complessivo punteggio, non tenendo conto delle valutazioni previste dalla legge n. 574 per i titoli di cultura, i titoli di servizio e per le benemerienze. Il punteggio dei precedenti concorsi per i titolari di cultura, ad esempio, andava da un minimo di 35 ad un massimo di 43 punti, e così avvenne che con la meccanica divisione in tre, effettuata dai provveditori agli studi, il punteggio variò fra l'11,66 il 14,33, superando in questo caso il limite massimo dei punti (come è noto, è 14) stabilito dalle nuove norme.

C'è di più. Il diploma di abilitazione magistrale, per gli iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti dichiarati idonei con il concorso bandito il 10 settembre 1966, dopo l'approvazione della legge n. 574, venne valutato da un minimo di due ad un massimo di sei punti; infine, agli idonei del concorso speciale riservato, il diploma di abilitazione magistrale venne valutato da un minimo di due ad un massimo di quattro punti. Onde un'altra sperequazione tra idonei « normali » e idonei « speciali ».

Inoltre, a danno degli insegnanti anziani venne poi applicata un'altra disposizione che riduceva la valutazione del servizio prestato nelle scuole di Stato fino a dieci anni, con un punteggio pari a 14 punti in totale, anche per chi avesse fatto venti anni di servizio.

Evidentemente un'applicazione della legge fatta in questo modo veniva a favorire — lo ripeto ancora — gli idonei più giovani rispetto agli idonei più anziani o rispetto agli idonei « speciali »; tutto questo non corrispose allo spirito della legge stessa, che invece si era proposta di usare un giustificato trattamento preferenziale per i più anziani.

**CASTELLACCIO.** Ma era la legge n. 574 che stabiliva questo tipo di graduatoria e quindi questo tipo di ingiustizia!

**DE ZAN,** *relatore alla Commissione.* In parte sì, però lo spirito della legge era diverso, ed errori sono stati non solo nella formulazione ma anche nell'applicazione, che fu per lo meno troppo restrittiva e favorì i più giovani, gli ultimi idonei, rispetto ai più anziani.

La legge n. 574 avrebbe forse dovuto tenere conto di alcuni precedenti, come per esempio il ruolo transitorio del 1948. Questo non avvenne e naturalmente le conseguenze furono poi negative.

Il disegno di legge n. 1882 si propone di modificare queste sperequazioni innovando notevolmente.

Se debbo esprimere un giudizio globale su tale disegno di legge, che rivede in buona parte gli aspetti più equivoci della legge numero 574 e cerca di riparare agli errori che nell'applicazione della predetta legge sono stati compiuti in un momento in cui la situazione risulta aggravata dal fatto che i posti a disposizione nelle scuole elementari si sono in questi anni rivelati scarsi, per cui coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti non hanno potuto ottenere in numero rilevante i benefici previsti, orbene, devo dire che il disegno di legge al nostro esame si presenta anzitutto con una organicità apprezzabile ed è stato formulato con una attenzione che certo non si è conosciuta al tempo della legge n. 574.

Il disegno di legge n. 1822 prevede due innovazioni fondamentali.

La prima è da rinvenirsi nel primo articolo: prevede la scuola a tempo pieno, cioè inserisce il principio delle attività integrative della scuola elementare, e degli insegnamenti speciali, aventi lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione delle ore aggiuntive da svolgere oltre a quelle costituenti il normale orario scolastico.

Non posso dire che con questo comma sia stato risolto il problema della scuola integrata; del resto si parla solo di avvio; però ritengo che questo avvio, se sarà consistente, potrà rendere disponibile un maggior numero di posti, consentendo ai maestri più anziani in possesso di determinati requisiti di entrare nei ruoli, e soprattutto potrà dare

inizio a quel nuovo tipo di scuola che è nei nostri auspici.

La seconda innovazione si trova poi nell'articolo 12, e riguarda la riduzione a 25 del numero massimo degli alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante. Se ricordiamo che nel decreto del 26 aprile 1928, n. 1297, si prevedeva un numero massimo di sessanta alunni per un solo insegnante, ci rendiamo conto che il disposto del disegno di legge è al riguardo assolutamente innovativo.

Il disegno di legge non abolisce la pluriclasse per ragioni di ordine psicologico e sociale, però stabilisce che qualora agli insegnanti siano affidate più classi, nell'orario normale, il numero massimo di alunni dovrà essere di dieci. Sul punto si possono fare alcune valutazioni: evidentemente l'*optimum* sarebbe l'abolizione delle pluriclassi e la costituzione di centri scolastici più adeguati dove anche gli alunni che abitano all'estrema periferia o in zone molto disagiate possano convergere.

Dal punto di vista pedagogico poi sono assolutamente convinto che le classi ordinarie raggiungono risultati più equilibrati e sicuri.

D'altra parte, come ho già accennato, all'abolizione delle classi plurime si oppongono ragioni di ordine psicologico e sociale.

I colleghi saranno senz'altro a conoscenza come me dei vari tentativi compiuti in diverse provincie dai provveditori agli studi d'accordo con le autorità amministrative per eliminare una pluriclasse spostando gli alunni al centro, con adeguati aiuti di trasporto; ci sono sempre state forti reazioni da parte delle famiglie, qualche volta si è giunti perfino ad un *referendum* negativo tra i capi famiglia. Si potrà dire che sono ragioni non sufficienti, ma personalmente ritengo che si tratti di ragioni che hanno indubbiamente una certa validità psicologica e sociale.

Siamo tutti convinti che creare dei centri scolastici più completi significa offrire agli alunni che abitano, o comunque sono vissuti sino ai sei anni, in località disagiate, senza contatti con la vita civile, una possibilità di apertura mentale nettamente superiore, ma è pur vero che bisogna tener conto di

queste reazioni e della esigenza che molti genitori hanno di tenere con sé i loro figlioli soprattutto nei primi anni di scuola.

Ecco perchè il disegno di legge al nostro esame non prevede l'abolizione delle pluriclassi, anche se in prospettiva possiamo senz'altro pensare ad una innovazione di tale natura.

Indubbiamente le innovazioni previste nel disegno di legge al nostro esame consentiranno una maggiore occupazione degli insegnanti elementari e pertanto renderanno possibile la immissione in ruolo di molti insegnanti che, pur avendo i requisiti, non sono stati ancora immessi.

Devo riconoscere che uno dei punti più innovativi al riguardo è la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 11, dove è detto: « Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale ». Evidentemente qui si innova decisamente rispetto all'articolo 3 della legge n. 574; come ho ricordato prima, gli idonei sinora assumono infatti nella graduatoria permanente il punteggio raggiunto nel momento in cui hanno conseguito l'idoneità; altri anni di servizio non vengono valutati.

C O D I G N O L A . A me sembra che la situazione, rispetto alla legge n. 574 sia identica; la sola differenza è che essa si riferisce ai soli titoli di cultura e non a quelli di servizio.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Questa mi sembra una differenza di grande importanza. Accade infatti che coloro i quali hanno parecchi anni di servizio, ma non sono stati inseriti nei ruoli nel momento in cui hanno conseguito l'idoneità, vengano scavalcati da altri che avendo conseguito l'idoneità più tardi, sono in possesso di una valutazione degli anni di servizio molto più ampia. Il disposto dell'articolo 11 del disegno di

legge al nostro esame modifica proprio questa sperequazione, a mio giudizio molto grave: quella che del resto aveva sollevato le maggiori proteste da parte dei maestri esclusi.

Un'altra innovazione importante prevista nel disegno di legge n. 1822 al nostro esame è quella riguardante i concorsi.

Secondo l'articolo 2 del provvedimento, i concorsi magistrali per esami e titoli saranno banditi entro il 31 maggio ad anni alterni; saranno messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 16 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo; potranno partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 9, e cioè gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato.

La novità consiste nel fatto che vengono eliminati tutti i limiti di età per coloro che hanno insegnato per un periodo di cinque anni in una delle scuole indicate nell'articolo 2.

In questo modo ai maestri anziani che non sono entrati in ruolo (e che quindi si troverebbero fuori per i limiti di età) si offre la possibilità di accedere ai concorsi e conseguire così i titoli sufficienti per l'ingresso nei ruoli.

A mio giudizio però, per i maestri anziani, già approvati ed idonei, sarebbe stato più opportuno prevedere un inserimento nei ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, senza la limitazione prevista dalla legge n. 574, che sappiamo essere di dieci anni.

Con questa disposizione infatti, pure significativa ed innovatrice rispetto alle norme attuali, si obbligano coloro che hanno già ricevuto una o più approvazioni o che addirittura sono idonei, a ripetere un concorso con tutti i rischi che questo comporta.

Se vogliamo particolare severità nel reclutamento del personale insegnante, possia-

mo anche approvare questa norma; ma se vogliamo, come abbiamo già fatto molte volte per gli insegnanti delle scuole medie, dare una certa priorità a determinati requisiti come l'anzianità di servizio accompagnata da altri titoli (approvazione o idoneità), sarebbe stato preferibile prevedere un ingresso automatico nei ruoli con una riserva di posti annuale.

D'altra parte la Camera dei deputati non ha ritenuto di innovare in tal senso, ed io ritengo che, nonostante le riserve ora espresse, tale criterio possa essere accettato.

Tra le innovazioni significative di questo disegno di legge voglio ancora ricordare la partecipazione al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale delle « candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali ». Evidentemente la legge n. 574 non poteva prevedere una tale ipotesi, perchè ancora non era stata istituita la scuola materna statale; mi sembra però giusto che oggi, in analogia a quanto stabilito per gli insegnanti delle scuole elementari, si dia la possibilità di concorrere anche alle insegnanti di scuola materna statale.

Un'altra innovazione prevista nel disegno di legge al nostro esame riguarda la graduatoria speciale per gli insegnanti delle scuole speciali; per questi insegnanti viene infatti formulata una speciale graduatoria che tiene ovviamente conto dei titoli di specializzazione richiesti per l'insegnamento nelle scuole speciali. Si tratta di un problema che andava risolto. Infatti, poichè per le scuole speciali si ricorre frequentemente al insegnante di scuola elementare in possesso di determinati titoli, accade che chi ha insegnato a lungo nelle scuole speciali viene scavalcato da un altro insegnante elementare con più titoli ma senza periodi di insegnamento in una scuola speciale. Aver offerto un'altra possibilità agli insegnati di queste scuole speciali mi sembra un fatto estremamente positivo ed un giusto riconoscimento del particolare servizio e della particolare specializzazione acquisita.

Il disegno di legge al nostro esame, in materia di immissioni nei ruoli, rispetto alla

legge n. 574 innova anche all'articolo 3, dove, al sesto comma, si dispone che i candidati che hanno riportato una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso. Il settimo comma dello stesso articolo 3 stabilisce poi che i primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (recante la riserva di posti per i mutilati ed invalidi di guerra e di servizio) non si applichino alle dette aliquote del 10 per cento.

In questo modo si è inteso agevolare in modo particolare l'anzianità di servizio, senza tenere conto delle riserve di posti previste dal citato decreto presidenziale. D'altra parte il richiamato articolo 3 lascia un margine di dubbio sull'inserimento nelle graduatorie speciali di merito; mentre l'analogo articolo della legge n. 574 fa esplicito riferimento ai requisiti, e cioè ai 7/10 conseguiti in ambo le prove, l'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame non fa alcun riferimento di questo genere. Tuttavia mi sembra di capire che tutti coloro che otterranno l'approvazione, che supereranno cioè l'esame di concorso, verranno inseriti nelle graduatorie di merito. Questo mi sembra che sia il senso dell'articolo 3; su questo punto potrei esprimere delle riserve, soprattutto per la indeterminatezza del testo, ma ritengo che anche qui vada fatta una giusta valutazione dei giudizi che i colleghi della Camera dei deputati hanno espresso al riguardo.

Un altro aspetto molto importante del disegno di legge al nostro esame è quello della creazione degli incarichi a tempo indeterminato anche per gli insegnanti che svolgono attività integrative e speciali, stabilita dall'articolo 6 ed 8 del provvedimento. Evidentemente si è disposto in tal senso in analogia a quanto previsto in più leggi per gli insegnanti di scuola media. È stata anche prevista la trasformazione degli incarichi triennali, conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 831, in incarichi a tempo indeterminato. In questo modo si sono volute as-

sicurare anche agli insegnanti elementari la stabilità e continuità nei posti di insegnamento già previste per i docenti della scuola media, per evitare quanto si è verificato drammaticamente in questi anni, cioè che insegnanti usciti idonei da determinati concorsi, ed in particolare dal concorso speciale riservato, sono stati messi agli ultimi posti della graduatoria e non hanno così ottenuto non dico il ruolo, ma neanche una supplenza perchè scavalcata da altri con più titoli di loro.

Questi incarichi verranno stabiliti, secondo l'articolo 7, da una commissione speciale (di cui vedremo dopo la composizione). Gli insegnanti, dopo la distribuzione dei posti in soprannumero, non potranno essere licenziati, se in servizio nell'anno in corso. Il disposto, veramente nuovo e direi anche significativo, per il riconoscimento dei titoli di anzianità, è dell'articolo 9: gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non potranno dunque essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. L'articolo 9 è tassativo al riguardo, e la norma si applica anche agli insegnanti con supplenza annuale.

Nel citato articolo 9 del disegno di legge n. 1822 al nostro esame si è anche affrontato il problema di quelli che, pur avendo i titoli, non hanno insegnato nell'anno 1970-71. Nel secondo comma si stabilisce infatti che gli insegnanti ai quali non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente. Su questa norma, sostanzialmente positiva, ci sarebbero però delle riserve su quell'espressione: « cause non imputabili »: chi giudica queste cause?

CODIGNOLA. La mancanza di posti è una di queste cause?

CASTELLACCIO. Che cosa devono fare questi maestri senza posto? Non fanno nulla?

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Purtroppo a questo riguardo il disegno di legge non dice nulla; ritengo che il Ministero si dovrà sentire maggiormente obbligato a dare applicazione al disposto del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame riguardante i corsi complementari integrativi. Non ho purtroppo dei dati da fornire ai colleghi; non appena il rappresentante del Governo sarà presente, gli chiederemo quanti posti il Ministero metterà a disposizione in seguito al disposto dell'articolo 1, primo comma, anche in relazione alle giuste riserve da formulare sull'articolo 9. Se questi posti fossero migliaia e migliaia, potremmo ridimensionare le nostre giuste preoccupazioni; vedremo poi l'entità del problema.

Nel concludere la mia relazione, debbo dare particolare rilievo all'articolo 12 che stabilisce il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante, qualora all'insegnante siano affidate più classi con orario normale. Lo stesso articolo al primo e al secondo comma accoglie un antico significativo auspicio. Infatti, stabilire che « l'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere all'istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a cinque »; stabilire che « ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria », significa rendere possibile la creazione di nuove scuole che, anche se quasi certamente saranno pluriclasse, agevoleranno gli alunni che si trovano in località particolarmente disagiate.

A questo punto sul disegno di legge numero 1822 non mi resta che fare un rilievo conclusivo. Ho preso in considerazione solo i punti principali e più innovativi rispetto alle leggi precedenti; ho affermato che il provvedimento in discussione è più organico della legge precedente e si sforza di riparare ai numerosi errori della legge precedente in modo quasi sempre approvabile, anche se qualche volta discutibile. A mio avviso ci sono ragioni valide che ci inducono a non insistere particolarmente sulle lacune esi-

stenti nel citato disegno di legge, che potrebbero essere colmate attraverso nostri emendamenti. Ci troviamo a legiferare nel mese di agosto; nell'ipotesi che modificassimo alcune disposizioni, il provvedimento non potrebbe essere accolto dall'altro ramo del Parlamento prima della seconda metà del mese di settembre. È da ricordare, tra l'altro, che l'altro ramo del Parlamento sarà impegnato, alla ripresa, nell'esame della legge universitaria e difficilmente troverà il tempo di occuparsi di leggi di altra natura. Se non ci trovassimo — ripeto — nel mese di agosto, potremmo apportare delle modificazioni senza grave sacrificio per i maestri elementari che attendono da anni questa legge. Misurati, quindi, i pro e i contro, valutata la giustificata attesa di questi maestri che dal 1966 attendono che si provveda a definire situazioni diventate qualche volta veramente gravi, ritengo che si possa essere abbastanza indulgenti per quanto riguarda norme non del tutto convincenti qui contenute, e tenere conto delle numerose norme innovative serie ed apprezzabili.

Prego, pertanto, i colleghi, pur esprimendo tutte le riserve che son necessarie, di approvare il provvedimento, con la riserva, eventualmente, di elaborare quelle modificazioni che, in sede applicativa, appariranno necessarie.

Collegate al disegno di legge n. 1822 sono due distinte proposte di legge: una l'iniziativa del senatore Albanese ed altri (n. 198), e l'altra del senatore Mancini ed altri (n. 510), che partono da considerazioni analoghe a quelle alla base del disegno di legge n. 1882: favorire i maestri anziani.

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Albanese ed altri fa esplicito riferimento agli idonei del concorso speciale riservato previsto dall'articolo 8 della legge n. 574 e prende in particolare considerazione quegli idonei che sono stati scavalcati da altri idonei che si sono trovati in fondo alle graduatorie permanenti e che non solo non hanno speranza di entrare nei ruoli nel termine previsto dei dieci anni, ma non hanno neppure la possibilità di avere supplenze. I colleghi sapranno di insegnanti, soprattutto dell'Italia meridionale, i quali

— riusciti idonei al concorso speciale riservato — hanno dovuto abbandonare la scuola e dedicarsi ad altre professioni in età avanzata (oltre i 40 ed anche i 50 anni). C'è stato anche un caso — non lo cito per demagogia — di suicidio di un maestro il quale, in età già avanzata e con oneroso carico di famiglia, si è trovato completamente escluso dalla possibilità di continuare nel suo servizio. La proposta di legge del senatore Albanese propone che a partire dal 1° ottobre 1968 gli insegnanti riusciti idonei siano immessi nei ruoli. Se avessi dovuto esprimere un giudizio solo su questo disegno di legge, senza tenere conto del disegno di legge organico pervenuto dalla Camera dei deputati, avrei detto che quest'articolo unico andava interamente emendato, perchè si può prevedere una riserva di posti annuali per aumentare la riserva dei posti annuali previsti dalla legge n. 574, ma non è possibile prevedere in modo così immediato l'inserimento nei ruoli, *de iure*, di tutti gli insegnanti aventi questi particolari requisiti. Ritengo, dunque, che la proposta di legge Albanese debba ritenersi assorbita dal disegno di legge n. 1822 che stiamo esaminando.

Per contro, non tutto quanto è richiesto dalla proposta di legge Albanese è stato accolto, dal provvedimento approvato dalla Camera, ma ritengo che, in linea di massima, gli idonei dei concorsi speciali possano avere comunque la possibilità, se non di un ingresso immediato nei ruoli, per lo meno di essere assunti a tempo indeterminato. È prevista cioè questa innovazione che consente agli idonei dei concorsi speciali di non essere estromessi dalla scuola. Quindi lo spirito del disegno di legge d'iniziativa del senatore Albanese ed altri deve ritenersi accolto in modo abbastanza esatto dal provvedimento che ci perviene dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Mancini ed altri parte, invece, da una valutazione diversa e in una certa misura opposta a quella da cui è partita la proposta di legge Albanese; si riferisce esclusivamente agli idonei riusciti tali prima del 1966 e sostiene che questi idonei, che dalla legge numero 574 sono stati posti in una posizione svantaggiosa, hanno diritto di essere inseriti

in una graduatoria speciale ad esaurimento. Il senatore Mancini prevede la formazione di due graduatorie: una graduatoria ad esaurimento per gli idonei prima del 1968 ed una graduatoria permanente per gli idonei riusciti dopo il 1968. Naturalmente in questo modo si viene a costituire una priorità per gli idonei più anziani.

Anche questa proposta di legge, che indubbiamente sarebbe degna di studio se la considerassimo isolatamente, in prima lettura, e se avessimo potuto dare noi un'impostazione organica al problema del reclutamento del personale insegnante della scuola elementare, può considerarsi assorbita in larga misura nel testo che ci perviene dalla Camera dei deputati.

È vero che in questo testo si prevede una sola graduatoria, mentre il senatore Mancini prevede due graduatorie; ma, a mio giudizio, nei vari disposti del disegno di legge n. 1822 i maestri anziani sono stati sufficientemente presi in considerazione; non solo avranno maggiori possibilità di essere inseriti nei ruoli, ma quando non lo fossero, potranno giovare dell'articolo 9 e delle relative garanzie a favore degli incaricati a tempo indeterminato e potranno anche avvalersi dell'articolo 11, nel senso che il titolo di idoneità verrà integrato da tutti i punti acquisiti per l'anzianità di servizio.

Nel complesso ritengo che — messe in disparte, perchè in gran parte assorbite le proposte di legge nn. 182 del collega Albanese e 510 del collega Mancini — si possa passare senz'altro all'esame del disegno di legge n. 1822.

Il mio giudizio è sostanzialmente positivo sull'insieme del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Per qualche punto su cui non potrei non formulare delle riserve, suggerirei di proporre modificazioni da introdurre però in sede applicativa.

Come abbiamo approvato a suo tempo la legge n. 574, pur prevedendo fin da allora che avrebbe lasciato molte lacune — sono quelle che stiamo cercando di colmare in questo momento — possiamo anche ora passare sopra eventuali lacune, certamente minori rispetto a quelle della legge n. 574, che potremo sanare in prosieguo di tempo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CODIGNOLA.** Il collega Castellaccio interverrà successivamente su alcuni punti di contenuto più tecnico; io vorrei dire solo qualcosa di carattere generale per spiegare il disagio nel quale ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, come sta avvenendo per altri, raccoglie elementi riformatori degni di attenzione ed elementi di mera sistemazione del personale. È molto difficile esprimere un giudizio organico su un documento legislativo che ha finalità così diverse.

Per quanto riguarda gli aspetti sistematori del disegno di legge n. 1822 al nostro esame, vorrei solo annunciare una grave preoccupazione che dobbiamo nuovamente esprimere e cioè che questi provvedimenti sono resi necessari dall'assurda organizzazione del reclutamento e della preparazione del personale elementare, attraverso l'istituto magistrale.

La verità molto semplice è che ci troviamo di fronte ad una crescita a dismisura della disoccupazione magistrale, di fronte alla quale, di tanto in tanto, operiamo con una legislazione che non si riconosce nelle esigenze della scuola, ma in quelle dei disoccupati. La situazione si aggraverà sempre più, sebbene abbia già raggiunto punte di gravità eccezionale, proprio per la pervicacia con cui si vuole mantenere in piedi un sistema, come quello dell'istituto magistrale, che non ha ragioni di essere e che produce soltanto una gravissima tensione disoccupazionale.

Che i problemi della disoccupazione siano umanamente e socialmente gravi è fuori di dubbio, ma che si possano risolvere attraverso provvedimenti di questo tipo, che non affrontano cioè la radice del male, è davvero errato.

Accennerò ora ad alcune questioni sul disegno di legge n. 1822, che mi sembrano di particolare rilievo, lasciando poi al collega Castellaccio il compito di definirne altre. Innanzitutto non comprendo, sul piano della tecnica legislativa, perchè questo disegno

di legge non abroghi puramente e semplicemente la legge n. 574 del 1966 e perchè se ne mantengano in piedi solo due commi dall'articolo 3. In questo disegno di legge infatti gli articoli della legge n. 574 vengono abrogati uno alla volta: si conservano gli articoli relativi alle norme transitorie, evidentemente superati, e due commi dell'articolo 3 che potevano essere facilmente riprodotti. In questo modo disporremmo di un testo unico dell'intera materia e non dovremmo ripescare per due soli commi la legge n. 574.

L'articolo 1 è certamente il più importante in generale, in quanto stabilisce alcuni principi di notevole interesse, come l'istituzione di classi integrative che dovrebbero rappresentare un avvio per la scuola integrata. Altre disposizioni importanti riguardano il numero degli alunni che è stato fissato in 25 (e in 10 per le classi speciali o differenziali).

Vorrei sapere dal Governo, peraltro, come intende avvalersi della potestà che gli deriva dall'articolo 1. Questa norma, infatti, non stabilisce l'istituzione di ore integrative per tutti gli alunni: dice solo che saranno svolte attività integrative. Sembra quindi che si faranno facoltativamente delle attività integrative, ma dove, quando, in base a che cosa e quante? Il disegno di legge al nostro esame stabilisce solo che « per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo ». Quanti posti si istituiscono? Dipende dalla discrezionalità del ministero? E quale è allora la spesa che in realtà ci apprestiamo a fare?

È vero che nell'articolo 15 si prevede una spesa — non piccola — di 3750 milioni (che riguarda un trimestre del 1971 e, moltiplicata per quattro anni, significherà una spesa di 14 miliardi all'anno) ma quale sarà in realtà lo sviluppo che può derivare dall'articolo 1?

Non so se il Ministro competente abbia fatto i conti; quello che è certo è che questi conti, se ispirati ad un criterio di sviluppo organico, possono determinare importi davvero pesanti: da accogliere, se servono a

muoverci verso la scuola integrata; se invece servono solo per l'occupazione magistrale, ad una parziale sistemazione di questo esercito di disoccupati creati dall'istituto magistrale, allora questi impegni potrebbero rappresentare un grave ostacolo ad altri investimenti scolastici.

Noi ci troviamo di fronte ad un Paese che manca di scuola materna; si rende conto il Governo che attraverso investimenti di questo tipo si rischia di bloccare lo sviluppo della scuola materna per molti anni? È questa una scelta politica consapevole? Noi non siamo in grado di sapere quale tipo di impegno promuoviamo, perchè una volta creati i posti, tutti sanno che la dinamica che ne deriva non è più facilmente arrestabile.

Sono stati fatti conti in via preventiva, che prevedono centinaia di miliardi; in una situazione come la nostra, in cui c'è già un numero enorme di posti nella scuola elementare, in una previsione di riduzione abbastanza notevole della popolazione scolastica perchè andiamo incontro agli anni di minori nascite, è giusto domandarsi se sia opportuno assumere un impegno di proporzioni notevolissime e comunque non chiaramente determinabili.

La nostra preoccupazione si aggrava per la formulazione dell'articolo 9, la quale è veramente abnorme. Tale articolo, in sostanza, sancisce un sistema di occupazione senza contenuto, senza finalità precisa dell'occupazione stessa. È un caso spero unico nella legislazione italiana. Non so se in quella militare ci sia qualcosa del genere; forse sì, a giudicare dal numero dei generali esistenti, dal momento che si tratta di generali a cui non corrispondono truppe o di ammiragli cui non corrispondono navi! Ci avviamo ad una situazione occupazionale di migliaia di unità, senza che ciò determini, quale conseguenza, una realizzazione effettiva della scuola integrata: infatti l'articolo 9 prescrive la non licenziabilità, anche quando non ci siano i posti.

Se c'è indisponibilità di posti, vuol dire che essi non sono stati creati, o non sono necessari. Evidentemente, bisognerebbe prima istituire i posti e successivamente destinarvi il personale!

Questo è il motivo principale della nostra perplessità.

Devo aggiungere che un'altra ragione di perplessità — e non piccola — è rappresentata dall'articolo 12. Esso poteva costituire una grossa occasione (nel caso avessimo voluto dare al provvedimento un carattere riformatore più incisivo e non fossimo stati, come al solito, condizionati da una pressione occupazionale) per affrontare due problemi: la scuola consolidata e la soppressione della pluriclasse. Qui invece, approdiamo a delle conclusioni veramente assurde anche sul piano pedagogico. Nel terzo comma si prevede la deroga al primo: e siccome il primo comma parla di cinque alunni, si può derogare anche ai cinque alunni e, al limite, arrivare al rapporto di un maestro per un alunno.

Ora mi domando se è possibile che la commissione consenta di prevedere una scuola elementare per uno, due o tre alunni e non si ponga il problema del consolidamento di questa scuola dopo quanto è comparso sulla pubblicistica didattica e pedagogica in trenta anni, dopo che si è discusso dappertutto sull'assurdità pedagogica di una scuola di tale tipo.

È chiaro che ciò si verifica perchè prevale il momento occupazionale sul momento pedagogico: siccome si devono sistemare molte persone, allora si « sfornano » maestri per uno, due o tre alunni. Il relatore De Zan ha parlato di ragioni psicologiche; quali sono queste ragioni? La pluriclasse è una vergogna della scuola italiana!

Ci rammarica il fatto che esista ancora confusione tra le esigenze, appunto, del personale — che sono senza dubbio valide, ma che vanno affrontate per quello che sono — e le esigenze della riforma della struttura. Quello attuale è un provvedimento che lascia estremamente perplessi proprio per questi motivi. Infatti, accanto agli elementi positivi che esso presenta, ce ne sono altri non solo inaccettabili — come ad esempio il già citato articolo 9 — ma soprattutto tali da non consentire di determinare con esattezza quale sia la politica del Governo nei confronti della scuola nel suo insieme.

Qual è il peso che noi diamo alla spesa della scuola elementare; qual è l'impegno e, di conseguenza, qual è la grave limitazione d'iniziativa che determiniamo in altri settori della scuola? Ci troviamo in una crisi gravissima per quanto concerne la scuola materna e l'edilizia scolastica e, di converso, con una dovizia da Paese opulento, prevediamo spese di grandissima dimensione per il personale elementare. E con ciò non miglioriamo affatto la scuola elementare, ma ne riduciamo la portata educativa, puntando su piccole classi isolate, come quelle previste dall'articolo 12.

Vi sono poi altri argomenti, di carattere marginale, di cui parleremo durante l'esame dei singoli articoli; quali, ad esempio, la riserva per i capi famiglia, i rapporti con la scuola materna, gli insegnanti di canto che non sono stati indicati nella sistemazione, ad altro.

So benissimo a quale pressione siamo soggetti perchè questo provvedimento venga passato senza emendamenti. Ma perchè tale pressione? Perchè esiste del personale della scuola elementare che rischia la perdita della sua posizione al 30 settembre se la legge non viene varata. A parte il fatto che una volta che la legge sia stata esaminata dai due rami del Parlamento, il Governo ha la possibilità di un intervento provvisorio, nulla vieterebbe che noi, nel rimandare il testo alla Camera, apportassimo un emendamento che garantisca coloro che si trovano in questa pericolosa situazione, e ciò al fine di avere un minimo di respiro come, a mio avviso, è necessario allorchè si tratta di varare provvedimenti di questa portata. Non è possibile approvare una legge perfetta sotto la pressione cui siamo sottoposti; con maggiore distensione, sarebbe invece possibile dare un contributo per rendere il provvedimento stesso più coerente.

È possibile, collega De Zan, che noi possiamo seguire il criterio che la legge venga varata pur sapendo che alcuni suoi aspetti sono inaccettabili, e che poi si stabilisca fin da ora che, siccome tali aspetti inaccettabili determineranno sicuramente conseguenze negative, provvederemo successivamente ad eliminare tali conseguenze?

Dal momento che le ragioni di critica esistono, bisogna trovare le soluzioni ottimali per varare una buona legge: il provvedimento necessita d'altronde di un approfondimento per quanto riguarda la spesa, perchè non ci possiamo consentire di avere una paralisi nel bilancio futuro.

**P R E S I D E N T E** . La Commissione finanze e tesoro ha dato il suo assenso.

**C O D I G N O L A** . La Commissione finanze e tesoro ha responsabilità formali sulla spesa: il provvedimento è regolarmente coperto, quindi nulla da eccepire. Però quello che succederà nell'incremento futuro, la Commissione finanze e tesoro non è tenuto a precisarlo. Personalmente sono preoccupato soprattutto del destino della scuola materna e ho l'impressione che con il presente provvedimento, nella sua stesura attuale, tale destino sia ben definito. Non è possibile, infatti, accollarci un carico gravosissimo del quale tuttavia oggi non siamo in grado di valutare effettivamente le dimensioni, senza pregiudicare lo sviluppo di altre più urgenti dimensioni scolastiche.

Desidero perciò pregiudizialmente pregare la Commissione di non subire una pressione ingiustificata tendente ad evitare il rinvio del provvedimento alla Camera con eventuali emendamenti. Se esistono ragioni obiettive per emendare il provvedimento, analizziamole, e garantiamo gli interessati da eventuali danni con articoli adeguati.

**L I M O N I** . Un punto di rilievo che bisogna chiarire nel disegno di legge n. 1822 è la portata del primo articolo: o quelle attività di cui si parla sono facoltative o sono obbligatorie. Perchè, se sono obbligatorie e si tratta di far tenere venticinque ore settimanali ad ogni insegnante che si occupa di insegnamenti speciali e di queste attività particolari, allora, veramente, ci nascondiamo dietro un dito allorchè riduciamo contemporaneamente a venticinque gli alunni delle classi normali.

Nel bilancio del 1971 registriamo una spesa di 671 miliardi a cui vanno aggiunti altri 20 miliardi. Quindi, una spesa, praticamente,

di 700 miliardi di lire per il personale docente direttivo ed ispettivo delle scuole elementari.

Possiamo veramente pensare che, riducendo a venticinque gli alunni delle classi normali mattutine, per di più aggiungendo le attività integrative e assorbendo a tal fine tutti questi insegnanti — tra i quali alcuni lavoreranno ed altri, sul tipo delle scuole sussidiarie di siciliana memoria, non faranno niente — possano bastare quindici miliardi di lire?

C A S T E L L A C C I O . Ha ragione. Ci vogliono centinaia di miliardi.

L I M O N I . Io non ho nessun proposito di oppormi a che il disegno di legge numero 1822 sia approvato; però mi si consenta di dire che si tratta di un provvedimento che non avremmo dovuto esaminare *in articulo mortis*, il 4 agosto, quando cioè con l'animo tutti quanti affrettiamo l'ora di andarcene in vacanza a riposare. Tuttavia, siccome la scuola elementare ha bisogno di una sistemazione, poichè il mondo della scuola ha bisogno di tranquillità, se possiamo farlo, approviamo pure; però approviamo a ragion veduta, rendendoci conto di quello che facciamo.

Io vorrei che almeno mettessimo in evidenza, attraverso l'esame dei singoli articoli, le gravi manchevolezze e le maggiori contraddizioni. Perchè veramente non so se sia lecito accettare il dilemma: prendere o lasciare, anche in rapporto a quello che ha detto il relatore. Il senatore De Zan si è espresso nel senso che ci sono delle carenze che dovranno essere in seguito corrette, e va bene; ma mettiamole già fin da adesso in evidenza, perchè possano tempestivamente essere corrette. Troviamo la maniera, magari attraverso un ordine del giorno, di dare un indirizzo al Governo per l'applicazione più adeguata alla realtà di questo provvedimento, se veramente vogliamo approvarlo nelle poche ore che ancora mancano alla fine di questa sessione parlamentare, perchè effettivamente ci sono delle cose che ci lasciano estremamente e profondamente perplessi. Io ho delle riserve che non so se sia possibile superare.

F A R N E T I . Il disegno di legge numero 1822 che noi abbiamo all'esame è certamente un provvedimento non soddisfacente, anche per la sua non organicità. Esso contiene certo alcune affermazioni positive; però non specifica gli elementi positivi, nè precisa come saranno attuati.

Per esempio, per il problema del pieno tempo c'è solo una enunciazione di principio più che la presentazione organica di una soluzione. È certo comunque che questo provvedimento dimostra — e gli interventi che sono stati fatti finora lo confermano — che non è vero che tutto va bene nell'ambito della scuola elementare, come si diceva negli anni passati. Ricordo in modo particolare che nella passata legislatura l'onorevole Badaloni, che allora era Sottosegretario per la pubblica istruzione delegata a questo ramo della scuola, più volte ebbe ad affermare, anche qui, nella nostra Commissione — così come più volte si è scritto anche nelle relazioni ai bilanci della Pubblica istruzione — che, se c'era molto da dire da modificare e da riformare nella scuola secondaria superiore e nell'Università, vi era un'isola felice costituita dalla scuola elementare e dell'intero arco dell'obbligo. Ora è vero, purtroppo, che quest'isola felice della scuola elementare non c'è e per molte ragioni che cercherò di esporre. Anzitutto per la situazione degli insegnanti. È vero che non si verifica in questo campo la situazione paradossale che si registra nella scuola secondaria, dove abbiamo una gran massa di insegnanti che insegnano senza essere nè di ruolo nè abilitati; nella scuola elementare, infatti, la stragrande maggioranza degli insegnanti è di ruolo; però è pur vero che c'è una grande massa di candidati che premono per riuscire ad entrare nella scuola e non ci riescono. Basta pensare al numero enorme di maestri che ogni due anni, quando ci sono i concorsi, fa la domanda per parteciparvi e al numero limitato di quelli che possono riuscire a vincere il concorso stesso, non certo per incapacità, ma per il numero limitato dei posti. A questo punto il problema deve essere affrontato e risolto alla radice. Causa prima della disoccupazione magistrale è il mantenimento dell'istituto magistrale, la mancata riforma della scuola secondaria su-

periore, la non attuazione della formazione degli insegnanti — di tutti gli insegnanti: compresi quelli delle scuole elementari — a livello universitario. Tutto ciò ha portato ad un aumento abnorme del numero dei maestri elementari disoccupati, tant'è vero che oggi l'istituto magistrale è considerato una fucina, una fabbrica di disoccupati o di spostati costretti ad adattarsi ad ogni tipo di lavoro pur di trovare una occupazione. Nella mia provincia se andiamo ai supermercati della « Standa », troviamo numerose commesse che sono delle diplomate dell'istituto magistrale; e loro si considerano, fra l'altro, delle fortunate perchè almeno hanno trovato un posto abbastanza remunerato, mentre ci sono parecchie altre che non lavorano o fanno le dattilografe a 30.000 lire al mese presso un professionista. Questa purtroppo è la realtà.

Si tratta quindi di un problema che avrebbe dovuto essere risolto alla radice e da diversi anni così come suggeriva la famosa commissione d'indagine sulla scuola, quando affermava che la preparazione professionale e culturale degli insegnanti non poteva considerarsi soddisfacente a livello di scuola secondaria superiore ma doveva attuarsi a livello universitario. Ora invece noi non solo vediamo che si mantengono gli istituti magistrali nel numero di quelli esistenti ma, dando una scorsa ai bollettini della pubblica istruzione, leggiamo spesso di nuove autorizzazioni all'istituzione di istituti magistrali e, in modo particolare, di scuole magistrali; il che è ancor peggio, perchè così si sfomano degli abilitati con l'illusione di trovare nella scuola materna statale un posto di lavoro che non troveranno, e perchè il numero delle scuole materne statali è ancora limitato e perchè indubbiamente la preparazione di questi insegnanti dal punto di vista professionale e culturale non è soddisfacente.

Il fatto che la scuola elementare non sia un'oasi felice nel contesto della scuola è determinato non solo dalla situazione degli insegnanti, ma anche dai contenuti, dalla organizzazione della scuola che crea numerose vittime. Il fenomeno delle ripetenze nella

scuola elementare, anche se non ha le proporzioni della scuola media, è un fenomeno ancora molto grave. Se la scuola non assolve il compito di promozione culturale e di formazione della personalità dell'alunno, è una scuola che ha fallito il suo scopo. Io sono della provincia di Forlì, dove purtroppo le pluriclassi sono molto numerose. Ebbene, da una indagine svolta nelle scuole pluriclassi della mia provincia è risultato che il fenomeno delle ripetenze raggiunge percentuali molto elevate. Ciò si ripercuote inevitabilmente su tutto l'iter scolastico. Vi sono ragazzi che compiono il quattordicesimo anno di età quando ancora sono alla scuola elementare di conseguenza non accedono più alla scuola media, perchè ormai hanno superato l'età dell'obbligo scolastico.

Oltre al problema degli insegnanti, al fenomeno delle ripetenze e delle pluriclassi, altri problemi indicano le carenze della scuola elementare. C'è il problema del pieno tempo, non risolto perchè indubbiamente i doposcuola istituiti dai patronati scolastici non possono soddisfare nè dal punto di vista dei contenuti nè del numero nè del modo come viene affrontato e risolto il collocamento tra doposcuola e la scuola del mattino, onde evitare che persista quella forma di rivalità fra insegnanti del mattino e del pomeriggio che dal punto di vista didattico non è certamente positiva. C'è poi il problema del numero degli alunni per classe (che il provvedimento in esame cerca di superare), il problema dei turni, il problema della mancanza di attrezzature. La situazione dell'edilizia scolastica è veramente grave, anche se in alcuni casi abbiamo il rovescio della medaglia: cioè nelle città, nei centri urbani piccoli e grandi, c'è insufficienza di aule scolastiche, per cui si è costretti a ricorrere ai doppi turni, mentre — e questo dimostra che il modo con cui si è programmato nel passato non è stato sufficientemente lungimirante — restano parzialmente vuoti o del tutto abbandonati piccoli edifici sparsi in zone di montagna di collina e di campagna che si sono andate spopolando in questi ultimi anni. Nella mia provincia si era proposta, ad esempio, l'alienazione degli

edifici non più usati, per poter investire il ricavato o nell'allargamento e miglioramento degli edifici esistenti nelle zone più concentrate dal punto di vista della popolazione anche per eliminare le pluriclassi, oppure nell'acquisto di scuolabus; ma tale alienazione è stata impedita perchè, si è detto, in base alla legge che ha dato i contributi per la loro costruzione, questi edifici non possono essere alienati in quanto devono rimanere, vita natural durante, a disposizione della scuola, anche se sono abbandonati e corrono il rischio di crollare.

C'è poi un altro elemento che questa legge non risolve e riguarda la scuola materna statale. Si dice che insegnanti della scuola materna statale avranno la nomina a tempo indeterminato; va bene. Ma quando potranno entrare in ruolo? Vorrei chiedere all'onorevole Rosati: questo famoso regolamento, atto indispensabile per emanare i bandi di concorso e che doveva essere pubblicato dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge numero 444 del 1968, quando sarà pubblicato? Mi risulta che è fermo alla Corte dei conti. Perchè? In un recente articolo di « Concretezza », che è il periodico dell'onorevole Andreotti e quindi dovrebbe essere una fonte abbastanza autorevole e bene informata, è scritto che la Corte dei conti — a quanto pare — non registrerebbe questo regolamento in quanto non è convinta della relativa copertura finanziaria. Io non so quanto sia vera questa affermazione, però chiedo: quando questo regolamento sarà emanato?

Aggiunge ancora « Concretezza » che in fondo forse è meglio non averlo subito questo regolamento perchè, se dovessimo immettere in ruolo gli insegnanti, vi sarebbe un maggiore onere, e ciò impedirebbe la costituzione di nuove sezioni di scuola materna statale.

Io sono una fautrice dell'allargamento della scuola materna, cioè della generalizzazione della scuola materna, ma credo che non sia giusto che noi facciamo questo a scapito degli insegnanti.

**P R E S I D E N T E .** Ma questo lo dice « Concretezza », con tutto il rispetto per il collega che lo dirige!

**F A R N E T I .** Io dico queste cose per sapere quanto c'è di vero in quello che ho letto su « Concretezza ». E se non c'è niente di vero vorrei sapere quali sono i veri motivi per cui il regolamento non è stato ancora emanato.

Tutto questo è connesso con il disegno di legge che abbiamo in discussione perchè parla delle nomine a tempo indeterminato delle insegnanti delle scuole materne statali, che però dovremo continuare a nominare a tempo indeterminato solo se non facciamo i concorsi per l'immissione in ruolo.

Fatte queste premesse, per entrare nel merito degli articoli del disegno di legge al nostro same, debbo dire che questo disegno di legge è insoddisfacente in rapporto alle reali esigenze della scuola. Io sono d'accordo con quanto diceva l'onorevole Codignola nel senso che è giusto che il Governo ci venga a dire qual è la sua politica nel campo della scuola, la sua politica di insieme, e quindi, sulla base di questa politica di insieme, quali sono le scelte prioritarie da operarsi nel campo della scuola. Però io non sono completamente d'accordo con le affermazioni dell'onorevole Codignola, quando pone in un certo senso una specie di alternativa. Egli dice: se noi portiamo avanti la sistemazione della scuola elementare, corriamo il rischio di non potere generalizzare la scuola materna statale.

I problemi non possono essere posti in alternativa, ma devono essere scelti e affrontati nel contesto di una visuale generale. Perchè è indubbio che il problema della scuola di base — e per scuola di base intendo dalla scuola materna alla scuola media dell'obbligo — deve essere affrontato contestualmente e in modo risolutivo. E io sostengo che questo si deve fare anche a scapito eventualmente di qualche cosa d'altro, anche a scapito degli altri ordini di scuola. Perchè se vogliamo attuare e realizzare il diritto allo studio, dobbiamo partire dalla base, e non dal tetto. E questo lo abbiamo detto anche quando abbiamo discusso della legge universitaria.

Comunque il disegno di legge n. 1822 è senza dubbio insoddisfacente, proprio per la sua genericità, per il fatto che affronta

alcuni problemi senza risolverli, anche se presenta alcuni aspetti positivi.

A mio avviso è risolta positivamente la questione affrontata dall'articolo 12, cioè la riduzione del numero degli alunni per classe a non più di 25. Questa è una nostra antica proposta, fatta anche nella passata legislatura, e in questa legislatura da parte del nostro gruppo nell'altro ramo del Parlamento. Con soddisfazione la vediamo accolta in questo disegno di legge, anche se io convivo le perplessità qui avanzate dal relatore, e anche dall'onorevole Codignola, relativamente ai primi tre commi di questo articolo 12. Perché di fatto noi, con questa formulazione, non contribuiamo ad eliminare le pluriclassi.

Io sono per l'eliminazione delle pluriclassi, per l'attuazione del trasporto generalizzato e gratuito ed eventualmente per l'istituzione di convitti per quei ragazzi che abitano in zone lontane con strade non accessibili da mezzi motorizzati. Nella mia provincia abbiamo sperimentato, e con profitto, l'attuazione di convitti in alcune zone. Invece, con questi tre commi dell'articolo 12 corriamo il rischio di incrementare le pluriclassi, e su questo io non sono assolutamente d'accordo.

Occorre dire con chiarezza che l'indirizzo del Parlamento e spero del Governo è quello della eliminazione delle pluriclassi. I mezzi finanziari anziché usarli per dare piccole scuole pluriclassi è bene destinarli ai trasporti e ai convitti.

È invece positivo il quarto comma dello stesso articolo 12, che fissa il massimo degli alunni per classe a 25.

È poi positiva l'affermazione fatta all'articolo 1 — anche se limitata e non sufficientemente chiara — della necessità delle attività integrative nella scuola di base oltre l'orario antimeridiano di lezioni, e che per svolgere queste attività integrative debba essere assunto personale di ruolo, con dignità uguale a quella degli insegnanti del mattino. Inoltre mi sembra positivo il fatto che fra questi insegnanti delle attività integrative e gli insegnanti del mattino debba essere stabilito un collegamento, un accordo, al fine di evitare una disparità e una rivalità didattica,

non educativa nei confronti dei ragazzi. È tuttavia negativo il fatto che manchi qualsiasi precisazione e impegno programmatico. Per esempio, con che numero di insegnanti si inizierà a fare queste attività di carattere integrativo, e via via in che misura esso potrà essere aumentato? Nel disegno di legge n. 1822 è lasciato tutto alla casualità, e quindi non si sa esattamente quante di queste attività si potranno svolgere, come saranno svolte, eccetera.

È anche positivo l'allargamento degli organici, quindi la possibilità di un inserimento di insegnanti elementari in numero maggiore di oggi. Anche se rimane un elemento di indeterminatezza perché non è precisato il numero di coloro che potranno entrare in ruolo. Ho letto da qualche parte che saranno cinque o seimila. Questa cifra si riferisce alla prima applicazione della legge, o a ciascun anno?

C'è quindi questa indeterminatezza, e non vorrei che creassimo ancora una volta delle illusioni nel personale fuori ruolo della scuola elementare come si verificò con la legge n. 574, la quale aveva creato tante aspettative fra gli insegnanti, che si sono poi trovati con una bolla di sapone in mano.

In occasione dell'esame della legge n. 574 noi esprimemmo voto contrario proprio perché affermavamo che non si dava una certezza di lavoro a questi insegnanti, e in modo particolare ai vecchi insegnanti. E oggi il relatore onorevole De Zan ci dice che molti di questi vecchi insegnanti sono stati espulsi dalla scuola dopo avere insegnato diversi anni, perché, attraverso l'applicazione della legge n. 574 non hanno trovato possibilità di impiego.

Quindi il problema ritorna all'origine: cominciamo con l'abolire gli istituti magistrali; a cominciare dal primo anno e via via seguendo gli altri anni degli istituti magistrali, aboliamo l'istituto al fine di impedire che vi sia ogni anno l'inserimento nel mercato del lavoro di venticinque-ventiseimila giovani che non trovano occupazione perché la possibilità di impiego nel campo dell'istruzione magistrale è assolutamente inadeguata.

Infine quanti saranno gli insegnanti per i quali non sarà attuata la non licenziabilità?

E se rimarranno in servizio suppongo che non saranno lasciati con le mani in mano, ma saranno impiegati in quelle attività integrative di cui all'articolo 1. Essi non sono tuttavia un grande numero perchè, se è vero come è vero che il numero degli insegnanti in ruolo eguaglia pressochè il numero dei posti di ruolo nella scuola elementare, e, quindi il numero dei fuori ruolo è limitato, è vero anche che coloro che hanno ottenuto l'insegnamento a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1970-1971 non dovrebbero rappresentare un numero enorme.

Un altro elemento abbastanza positivo è quello dell'abolizione del limite di età sia per gli insegnanti delle elementari con particolari condizioni di servizio, sia per gli insegnanti della scuola materna che, proprio perchè non esiste un regolamento, non hanno potuto partecipare a concorsi e nel frattempo hanno superato il limite di età.

In considerazione degli elementi positivi che ho elencato, quali la limitazione del numero degli alunni a venticinque per classe, la possibilità di allargamento — anche se limitato — dei posti di ruolo, e la prospettiva di una scuola integrata a pieno tempo (e questa dovrebbe iniziare almeno con il 1° ottobre del 1971 dal momento che non possiamo permetterci il lusso di rimandarla ancora di un anno), ma tenendo presenti gli aspetti negativi, che pure non mancano, a nome del mio Gruppo dichiaro che sul disegno di legge n. 1822 non presenteremo emendamenti ed assumeremo la stessa posizione dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, astenendoci.

D I N A R O . Le perplessità formulate dai colleghi che mi hanno preceduto sono di una gravità certamente estrema, tali da scoraggiare, a mio avviso, ogni proposta di iniziare in *extremis* l'esame del presente disegno di legge.

A parte le considerazioni di carattere generale sulla validità dell'istituto magistrale qui formulate e, soprattutto sulla indeterminatezza quasi assoluta dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1822, là dove si parla di attività integrative senza specificare se esse siano facoltative od obbligatorie, se estese a

tutti o soltanto ad alcuni, e senza tenere evidentemente conto dell'attuale situazione dell'edilizia scolastica — che pure ha il suo peso determinante quando si parla di attività integrative che dovrebbero essere obbligatorie specie nel Meridione —, vorrei limitare il mio intervento a pochissimi punti che mi sembrano molto importanti e fino ad ora, taluni, non rilevati, sui quali gradirei che il relatore e l'onorevole Sottosegretario fornissero i necessari chiarimenti.

In primo luogo mi riferisco all'articolo 5 in connessione con l'articolo 9. L'articolo 5, al primo comma, recita: « Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia... ». Ebbene, nella graduatoria provinciale permanente sono iscritti i candidati dei concorsi che abbiano superato le prove scritte con sette decimi o che raggiungano i settantacinque centesimi tra titolo ed esame.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Tale criterio cadrà, col provvedimento al nostro esame.

D I N A R O . Ciò non muta, però, l'osservazione che stavo per fare. Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono i candidati dei concorsi che attendono la nomina perchè risultati idonei in base al concorso stesso. Ora, gli iscritti in tale graduatoria, secondo il disposto dell'articolo 5, « sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili ».

Cosa significa « eventualmente vacanti »? Se non ci fosse l'articolo 9, la dizione sarebbe chiara di per sè. Ma andiamo a leggere il disposto del successivo articolo 9: « Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli ».

A mio avviso, dalla connessione dell'articolo 5, che prevede gli idonei o approvati iscritti nella graduatoria provinciale, con l'articolo 9 — che prevede la non licenzia-

bilità, per indisponibilità di posti, del personale già in servizio nel 1970-71 — scaturisce una lesione di aspettative legittime, perchè, in sostanza, tutto ciò si riduce al blocco dei posti disponibili. Ciò aumenterà incredibilmente e in misura non valutabile la spesa, per effetto delle nomine gradualmente degli iscritti nelle graduatorie provinciali.

Consequentemente questo è, a mio parere, un nuovo elemento da considerare per quanto attiene, appunto, all'aumento della spesa.

Per quanto riguarda l'articolo 12, è già stata rilevata esattamente l'incongruità ed anzi la pericolosità dei commi primo e terzo: il primo infatti dispone che l'amministrazione scolastica provveda all'istruzione *in loco* dei fanciulli che abitano nel raggio di due chilometri di percorso, ove essi non siano inferiori al numero di cinque; e il terzo stabilisce che, qualora manchino le strade o comunque non sia possibile trasportare i fanciulli alla scuola vicina, si possa derogare al limite dei cinque alunni; il che consente, in ipotesi, di avere una maestro con un solo alunno. Ciò è veramente assurdo. A questo punto io mi chiedo: non converrebbe economicamente allo Stato (in linea generale mi pare che il problema sia stato accennato dalla collega comunista che mi ha preceduto) in particolare in questi casi, accogliere questi ragazzi nei convitti nazionali, visto che sul posto bisogna mantenere un insegnante e costruire o affittare un locale dove poter insegnare? Non è pensabile che si possa costruire o affittare una scuola per un solo alunno! Sono, onorevoli colleghi, cose abnormi e assurde, tali da indurci ad una maggiore meditazione sul provvedimento che abbiamo davanti.

Comunque, un aspetto positivo dell'articolo 12 — è stato già sottolineato da altri colleghi ma io lo rilevo sotto altro profilo — è quello del numero massimo di alunni per classe, che viene ridotto a 25. Benissimo. Ma io mi chiedo (e credo che nè il relatore nè il Sottosegretario siano in grado di fornire chiarimenti al riguardo in questo momento) quale sia la media attuale per classe; perchè noi con ciò andremo a moltiplicare, ad aumentare enormemente il numero dei posti di ruolo, a cui dobbiamo aggiungere altri

aumenti per quelle attività integrative di cui si parla all'articolo 1 del disegno di legge. È importante individuare tutto questo prima dell'approvazione del provvedimento, ai fini della valutazione della spesa prevedibile, che non è certo quella, approssimativamente indicata all'articolo 15, di tre miliardi e 750 milioni: riguarda infatti il solo primo trimestre dell'anno scolastico 1971-1972. La spesa annua ammonterà almeno a quindici miliardi.

S P I G A R O L I . Io desidero anzitutto dichiarare l'orientamento favorevole del Gruppo democristiano in ordine a questo provvedimento, anche se ci si rende conto di alcuni aspetti che rendono perplessi. Tuttavia nella sostanza il provvedimento può essere considerato positivo, sia per quanto riguarda le innovazioni introdotte nell'ordinamento della scuola elementare, sia per quanto concerne la migliore sistemazione della materia relativa all'assunzione dei docenti nei ruoli della predetta scuola e all'assegnazione degli incarichi.

È stato giustamente osservato che questo provvedimento, soprattutto per la parte concernente le modifiche dell'ordinamento e le modalità dell'immissione nei ruoli e dell'assegnazione degli incarichi, riflette la situazione piuttosto preoccupante che si è creata con l'eccessivo afflusso di nuovi maestri nel già troppo folto gruppo degli aspiranti all'insegnamento. Effettivamente ci troviamo di fronte ad una enorme massa di aspiranti all'insegnamento, che preme al fine di ottenere un posto e che va ad ingrossarsi ogni anno di più a causa dell'eccessiva espansione che ha avuto la popolazione scolastica degli istituti magistrali ed anche a causa di determinati aspetti anomali che questi istituti presentano rispetto ad altre scuole e che favoriscono l'afflusso di giovani ai predetti istituti e quindi contribuiscono all'incremento del numero degli aspiranti all'insegnamento magistrale.

Noi abbiamo più volte cercato di portare qualche correttivo, per la situazione degli istituti magistrali, al fine di ridimensionare ed attenuare l'eccessivo afflusso di studenti oggi in atto presso tali scuole, in attesa che

si potesse realizzare la riforma globale dell'istruzione secondaria; perchè è evidente che non è possibile riformare isolatamente tale settore della scuola secondaria prima che vengano riformati anche gli altri settori, nei quali troviamo inconvenienti analoghi, ed in particolare in quello dell'istruzione tecnica. Quindi, in attesa della riforma globale, come noi in diverse circostanze abbiamo sostenuto, per esempio, è necessario portare a cinque anni la durata del corso dell'istituto magistrale.

Non era — al contrario di quanto più volte sostenuto e ripetuto da qualche parte politica (mi riferisco in modo particolare a quella comunista) — una manifestazione della volontà di eludere il problema degli istituti magistrali e soprattutto di eludere la riforma della scuola secondaria: le possibilità di attuazione delle riforme sono quelle che sono; i tempi tecnici, del pari, sono quelli che sono. Pertanto, considerando realisticamente la situazione, non è possibile pensare che la riforma della scuola secondaria possa essere realizzata a breve scadenza. Quindi, indubbiamente, era da considerarsi iniziativa opportuna e provvida — anche se poi ha avuto esito sfortunato — quella che ha cercato di portare a cinque anni la durata del corso dell'istituto magistrale; certamente avrebbe scoraggiato dall'intraprendere gli studi presso tale scuola una certa aliquota di giovani che vanno all'istituto magistrale soprattutto perchè lì possono conseguire più presto che in altri istituti un titolo di carattere professionale.

Io sono profondamente convinto che, se avessimo portato a cinque anni la durata dei corsi degli istituti magistrali avremmo avuto come risultato certo una diminuzione della popolazione scolastica nell'ambito di tali istituti e ritengo pertanto ancora attuale l'opportunità di quella iniziativa anche in relazione allo scarso affidamento e ai risultati non certamente positivi che si sono conseguiti con i cosiddetti corsi integrativi. Perchè tutti sono a conoscenza della piuttosto scarsa serietà con cui questi corsi sono stati attuati, e che purtroppo danno agli abilitati la possibilità di adire a tutte le facoltà universitarie.

Detto questo, mi limiterò a qualche osservazione riguardante singoli punti del provvedimento.

La situazione in ogni singola provincia dei posti necessari per potere mettere in pratica le attività integrative e gli insegnamenti speciali che vengono istituzionalizzati, e per cui si istituiscono posti di ruolo normale, indubbiamente determinerà una spesa che non siamo in grado di definire con esattezza: certamente la cifra che viene indicata all'ultimo articolo del presente provvedimento stabilisce soprattutto l'ordine di grandezza delle esigenze finanziarie poste da queste nuove istituzioni.

È chiaro che il Governo, e soprattutto il Ministero della pubblica istruzione, benchè siano autorizzati ad istituire in ogni provincia tutti i posti necessari, li istituiranno in base a quelle che sono le possibilità finanziarie. Dobbiamo perciò dire che ci troviamo di fronte all'affermazione di un principio che poi sarà disciplinato e attuato nei limiti segnati via via dalle disponibilità finanziarie, e che queste spese saranno gradualmente disposte, sia per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'articolo 1, sia per tutti gli altri adempimenti, con i fondi disponibili: ci sono delle spese fisse e già operanti che non si possono certamente disattendere.

Naturalmente io sono d'accordo che prima di introdurre le attività integrative in tutte le scuole elementari, è necessario istituire le scuole di base, là dove ancora non esistono. Questa è una linea che possiamo stabilire e raccomandare per esempio mediante un ordine del giorno; questa è una linea di politica scolastica che deve essere seguita dal Governo, e soprattutto dal Ministro della pubblica istruzione.

È evidente che, nel quadro delle spese che devono essere programmate, la priorità va assegnata a quei tipi di scuola che non esistono ancora in misura sufficiente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, effettivamente c'è da osservare che la dizione « possono partecipare al concorso indipendentemente dai limiti di età i candidati che abbiano prestato servizio ... », eccetera, può prestarsi a qualche equivoco. Cioè potrebbe, con

una interpretazione restrittiva, non consentire l'accesso ai concorsi a coloro che non hanno prestato servizio. Io mi riferisco in modo particolare all'articolo 8 della legge numero 574, e penso che con una precisazione si possa ovviare a quel gravissimo inconveniente cui ho accennato.

Noi non possiamo precludere la strada ai giovani che non hanno nessun servizio ma hanno la preparazione necessaria per tentare i concorsi che consentono l'immissione nei ruoli.

In merito all'articolo 3 si nota una strana mancanza ...

**P R E S I D E N T E .** È un errore di coordinamento da correggere.

**S P I G A R O L I .** Sì, infatti manca l'indicazione del punteggio minimo col quale si può entrare a far parte della graduatoria.

Per quanto riguarda l'articolo 5 c'è da osservare che effettivamente introduce, col quarto comma, un principio che rende molto perplessi: la possibilità cioè di ingresso nei ruoli in virtù del carico familiare. D'accordo, si tratta dei candidati inseriti nella graduatoria di merito; però, se non portiamo un correttivo all'articolo 5 e se non si stabilisce che bisogna avere un determinato punteggio minimo per entrare nella graduatoria di merito, possono in pratica essere immessi nei ruoli a preferenza di altri quelli che hanno il punteggio più basso. Unendo l'elemento del punteggio più basso e quello del carico di famiglia, infatti, entrerebbero in ruolo, e con larga precedenza, elementi decisamente scadenti, e questo solo perchè devono provvedere al mantenimento della famiglia, in virtù della riserva del 10 per cento dei posti, mentre altri, molto migliori, rimarrebbero fuori in lunga, snervante attesa. La riserva del 10 per cento dei posti, finora, è stata applicata solamente per gli invalidi di guerra.

Non è tanto il principio applicato in questo caso che mi preoccupa, perchè se applicato in un solo settore provocherebbe danni solo in quel settore, ma il fatto che purtroppo non saremo in grado di resistere alle varie pressioni perchè venga applicato anche

in altri tipi di scuola! Comunque — e l'ho già detto — non ne facciamo un *casus belli*; ho voluto semplicemente sottolineare questo aspetto piuttosto anomalo e sconcertante del disegno di legge.

Desidero infine osservare, per quanto concerne le perplessità suscitate dall'articolo 9 che fissa il principio della non licenziabilità, che questo articolo non fa che ricalcare quanto è disposto nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, con cui viene concesso tale beneficio agli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie. Quindi, il precedente lo abbiamo già creato con uno di quei famosi decreti-legge approvati l'anno scorso.

All'articolo 6 del citato decreto-legge numero 366, infatti, si legge testualmente: « Gli insegnanti abilitati e non abilitati che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno 1969-70 e che abbiano prestato servizio di insegnamento per almeno otto ore settimanali e per l'intero triennio precedente, saranno riassunti con nomina a tempo indeterminato e godranno dei benefici di cui ai commi precedenti »; cioè i non abilitati non potranno essere licenziati fino a che non avranno potuto conseguire l'abilitazione e gli abilitati finchè non saranno entrati nei ruoli. L'unica differenza tra le due norme la troviamo nella disposizione del citato decreto-legge, secondo cui questi insegnanti sono mantenuti in servizio nell'ambito della stessa provincia, fermo restando il rapporto a tempo determinato, e sono utilizzati nell'insegnamento o nel doposcuola ovvero in attività integrative della scuola per un numero di ore pari a quelle del precedente anno scolastico, e in relazione a tale numero di ore sono retribuiti. Cioè nel decreto-legge n. 366 si è cercato di prevedere un tipo di occupazione per questi insegnanti, mentre nel presente provvedimento non si prevede questo tipo di utilizzazione.

Qualora la Commissione ritenesse di approvare il presente disegno di legge senza apportare modificazioni, per le valide ragioni che sono state esposte, dovrebbe votare, a mio avviso, anche un ordine del giorno per dare almeno una indicazione dell'attività nel-

la quale impegnare questi insegnanti qualora rimanessero privi del loro posto d'insegnamento.

**CODIGNOLA**. Non possiamo, invece di fare le leggi votare ordini del giorno! Stiamo emanando norme legislative!

**SPIGAROLI**. Per concludere il mio intervento, dirò brevemente che condivido pienamente le osservazioni fatte a proposito delle scuole pluriclasse e che il limite dei cinque alunni non deve, a mio avviso, in alcun modo essere superato, anche se la legge dà questa possibilità. Le scuole pluriclasse presentano due aspetti negativi: la quantità di ore di insegnamento inferiore a quella delle scuole monoclasse e l'aspetto delle relazioni sociali. Andare oltre i cinque alunni per le scuole pluriclasse significa creare una situazione pedagogicamente assurda le cui conseguenze ritroviamo poi nella scuola media soprattutto delle zone di montagna dove i presidi sono costretti a fare corsi di « serie A », frequentati dagli alunni provenienti da monoclasse, e corsi di « serie B », frequentati dagli alunni provenienti da scuole pluriclasse. La mia raccomandazione, pertanto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è di non superare il limite dei cinque alunni.

**CASTELLACCIO**. Per le classi differenziali il numero massimo di alunni previsto è di quattordici. Adesso ci troviamo in questa strana contraddizione: per i ragazzi normali si può avere un maestro ogni cinque alunni; per le classi differenziate, dove i ragazzi hanno bisogno di una cura particolare, si possono avere fino a quattordici alunni per classe!

**SPIGAROLI**. Ci sono poi dei punti non sufficientemente definiti, comunque il Gruppo che rappresento non si opporrebbe ad una approvazione immediata del disegno di legge, per le ragioni già esposte.

**DE ZAN**, *relatore alla Commissione*. Avevo previsto che la discussione di questo disegno di legge avrebbe sollevato critiche

e riserve su alcune impostazioni che appaiono in verità affrettate.

Sono d'accordo con la valutazione espressa dal collega Codignola; effettivamente questo disegno di legge presenta una grave ambiguità per il suo carattere nello stesso tempo strutturale e congiunturale, anzi, forse più congiunturale che strutturale. Inserisce nelle strutture alcuni elementi innovatori, ma in un modo troppo timido per avere la dignità di una riforma di struttura.

Sarebbe stato senz'altro più opportuno partire da un punto di vista diverso; se posso esprimere un'opinione personale, devo dire che avrei preferito una legge più semplice, che desse la possibilità agli idonei dei precedenti concorsi di entrare nei ruoli con una aliquota anche molto alta, più alta di quella ora prevista, addirittura con la sospensione dei concorsi ordinari o comunque con una limitazione dei posti messi a disposizione. In questo modo si sarebbe scoraggiato quel fenomeno giustamente deprecato delle eccessive iscrizioni all'istituto magistrale; sarebbe stata una legge esclusivamente congiunturale, ma forse avrebbe risposto maggiormente all'obiettivo.

A questo punto invece non ci rimane che prendere atto che il disegno di legge al nostro esame ha una impostazione diversa, anche perchè non potremo modificarlo completamente.

Due sono le principali perplessità suscitate dal disegno di legge in esame: l'una riguarda le graduatorie provinciali permanenti per gli idonei, e la seconda la graduatoria per il tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la prima, indubbiamente c'è una lacuna all'articolo 3 perchè — come dicevo nella premessa — si lascia indeterminato il concetto della idoneità, del titolo cioè sufficiente per essere inseriti nella graduatoria permanente. L'onorevole Sottosegretario dirà che si tratta di una lacuna non voluta, dovuta ad una svista, a mancanza di coordinamento, il che è già grave e sembra intendere che dobbiamo ripristinare il terzo comma dell'articolo 2, della legge n. 574 del 1966: ma allora mi sembra che abbia ragione il collega Codignola quando osserva che sarebbe stato preferibile

abrogare la legge n. 574 e poi riprendere completamente il contenuto delle norme non abrogate, anzichè procedere con successive enunciazioni abrogative; il fatto è che non verranno abrogati solo i primi quattro commi dell'articolo 3 e le norme contenenti disposizioni transitorie.

Senza dubbio sarebbe stato più corretto considerare decaduta la legge n. 574. Sarebbe entrata in vigore una legge interamente nuova. Se fossimo costretti a ricorrere a parzialissime e limitatissime modifiche, credo che potremmo riparare anche a questo perchè si tratta di un fatto puramente formale che semplificherà il lavoro di chi dovrà poi applicare la legge.

Introdurre il concetto che nelle graduatorie provinciali permanenti dovranno entrare solo i candidati che hanno raggiunto l'idoneità, appare veramente indispensabile, anche in relazione alle norme finora in vigore, perchè se dovessimo pensare ad una graduatoria provinciale permanente costituita non solo dagli idonei, ma da tutti gli approvati, verremo ad avere degli elenchi di decine e decine di migliaia di persone alle quali daremmo solo delle illusioni.

Per quanto riguarda poi il rapporto a tempo indeterminato, indubbiamente l'articolo 9 è tale da sorprendere e può giustamente ingenerare delle riserve, ma io vorrei limitare le nostre preoccupazioni perchè è vero che l'articolo 9 asprime il concetto della non licenziabilità degli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, ma quanti e quali sono questi insegnanti? Per saperlo, dobbiamo ricorrere all'articolo 6, che è anche esso molto impreciso.

L'articolo 6, infatti, al primo comma precisa che gli incarichi a tempo indeterminato verranno stabiliti secondo modalità e termini indicati dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale. Il Ministero quindi potrà anche ridurre, secondo determinati criteri, il numero dei posti da conferire con incarico a tempo indeterminato. Questo significa che non tutti entreranno nella graduatoria, perchè le relative modalità dovranno essere stabilite.

CASTELLACCIO. Ma c'è anche il primo comma dell'articolo 9.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. D'accordo, ma sembra all'articolo 6 si dice che « una commissione avrà il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonchè di formulare le relative proposte di nomina ». Mi sembra quindi che l'incarico a tempo indeterminato sia subordinato a due barriere: l'intervento del Ministero che deve stabilire le modalità, e la commissione. In realtà non mi è chiaro che cosa debba stabilire la commissione, ma ritengo che essa dovrà fissare il numero dei posti vacanti una volta messi a posto tutti gli insegnanti di ruolo e in soprannumero. I posti vacanti vengono riservati ai maestri a tempo indeterminato e solo a quelli.

CODIGNOLA. Ma nel primo comma dell'articolo 9 si parla di non licenziabilità per indisponibilità di posti.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Non tutti gli insegnanti avranno la nomina a tempo indeterminato; questa nomina sarà data in base a determinati criteri.

CASTELLACCIO. Nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 9 si aggiunge: « la norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale ». Questo significa che tutti quelli che nel 1970-71 hanno avuto un incarico annuale non sono licenziabili; quanti sono?

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Effettivamente mi rendo conto che il mio sforzo di interpretare questo disegno di legge nel modo più razionale non sempre ha avuto un risultato chiaro, evidentemente mi sfuggiva qualche particolare perchè anch'io conservo alcune perplessità.

Comunque in ordine a quanto osservato dal collega Castellaccio, devo dire che effettivamente la estensione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 9 contrasta con il disposto dell'articolo 6 che parla di incarichi a tempo indeterminato secondo certe modalità che possono anche essere restrittive.

CASTELLACCIO. Mi sembra che l'articolo 9 riguardi solo il 1970-71, cioè gli

insegnanti che in questo anno hanno avuto un incarico annuale.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Questo è grave e demagogico, certamente determinato da pressioni sindacali. A questo punto dobbiamo vedere se le osservazioni fatte sono valide, e cioè dobbiamo porci il problema se è vero che avremo un enorme numero di insegnanti che non troveranno collocamento perchè i posti non ci sono, e d'altra parte non sono licenziabili e quindi produrranno un pesante aggravio sul bilancio del Ministero.

C A S T E L L A C C I O . Ci sono anche quelli che devono essere assunti e non hanno lavorato quest'anno.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. D'accordo, saranno riassunti con nomina a tempo indeterminato.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La seconda norma spiega la prima; si è voluto intervenire per quelli che erano stati licenziati perchè scavalcati nelle graduatorie o perchè non avevano superato il concorso, ed è parso giusto andare incontro anche a quelli che venivano prima e che avevano insegnato nel 1970-71. Per comprendere il disegno di legge basta combinare l'articolo 6 con l'8; è chiaro che il tempo indeterminato vale finchè è possibile.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. L'articolo 9, tuttavia, rimane ambiguo in ogni caso.

C A S T E L L A C C I O . L'articolo 9 stabilisce che « non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli »: ciò vuol dire che bisogna mantenere l'assunzione fino a quando non sono in ruolo.

Però, lo stesso articolo, alla fine del primo comma, prosegue: « La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale ». Ciò vuol dire che tutti coloro che hanno avuto l'incarico annuale non possono più essere

licenziati, anche se non sono stati assunti a tempo indeterminato.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Va sottolineato, comunque, che gli insegnanti contemplati dal primo comma e dal secondo dell'articolo 9, sono complessivamente circa quattro mila.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Tenendo conto delle accennate ambiguità, è forse indispensabile apportare qualche correzione. Invito tuttavia a limitare al minimo tali variazioni, in modo che l'altro ramo del Parlamento possa approvare definitivamente il disegno di legge alla riapertura dei lavori dopo le vacanze estive, per far sì che la legge possa essere applicata dal 1° ottobre di quest'anno.

Desidero aggiungere che non so fino a che punto il finanziamento previsto all'articolo 15 sia sufficiente, tenendo conto dell'allargamento previsto negli altri articoli del provvedimento stesso.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il relatore ha illustrato con ampiezza di particolari, nell'introduzione e nella replica, le ragioni che sono al fondo del disegno di legge n. 1822 che, peraltro, non ha incontrato quell'opposizione tanto tenace che, di contro, ha avuto il provvedimento di cui abbiamo concluso l'esame nella seduta di ieri sera. Il provvedimento ha in comune con l'altro — come atto di nascita — una caratteristica: la risultanza di un testo unificato elaborato in comitato ristretto che raccoglie una serie di iniziative legislative provenienti da ogni gruppo politico. D'altro canto, la stessa rapidità con cui la Camera dei deputati ha esaminato il provvedimento, il fatto che è stata chiesta la sede deliberante — la qual cosa non ha trovato alcuna opposizione —, il fatto che gli stessi gruppi di opposizioni, pur astenendosi, abbiano in concreto collaborato alla stesura del testo e ne abbiano quindi agevolato l'approvazione, sono le prove che il disegno di legge in qualche modo risponde ad esigenze oggettive.

La prima di queste non è quella di trovare una risposta alla disoccupazione magistrale. Infatti, tutto sommato, con la non licenziabilità — che si riferisce a coloro che sono compresi nel disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 9, ovverossia a circa quattromila insegnanti —, e con i posti dell'attività integrativa pomeridiana (calcolando venticinque ore per ognuno, vengono impiegate altre 1506 unità), noi avremo complessivamente sistemato un numero tale di insegnanti che, a confronto con l'enormità della disoccupazione magistrale, non può consentire a nessuno di considerare il presente provvedimento, come primario strumento per risolvere il problema della disoccupazione.

Lo scopo principe, invece, è contenuto nella formulazione dell'articolo 1: esso è il tentativo di introdurre una sperimentazione di scuola integrata. Tant'è che, tramite una serie di emendamenti introdotti sia in sede referente sia in sede legislativa, per evitare che l'attività integrativa potesse apparire come doposcuola di tipo tradizionale, si è voluto dare un carattere unitario all'attività del mattino ed a quella del pomeriggio, con un'affermazione, che è programmatica più che legislativa. Essa sta a confermare il principio che vi deve essere un coordinamento tra il maestro che al mattino cura gli allievi ed i colleghi del pomeriggio che hanno in carico alunni di classi diverse, per attività diverse. Ciò al fine di fare in modo che il momento educativo sia unitario.

Questo, e non altro, è l'aspetto fondamentale, prioritario e, ritengo, la ragione principale per la quale il presente provvedimento ha trovato, in maniera diretta o indiretta (ovvero, tramite l'approvazione o l'astensione), un unitario consenso alla Camera dei deputati e, anche in questa sede, fa registrare uno stesso atteggiamento dei gruppi politici partecipanti alla discussione.

Devo aggiungere che, accanto a questo motivo di fondo, vi è anche l'estensione agli insegnanti elementari di una norma già introdotta con decreto convertito in legge per gli insegnanti secondari, cioè, quella della nomina a tempo indeterminato e della non licenziabilità. Il primo principio ha una li-

mitazione analoga a quella della « legge Spigaroli »: stabilisce il tempo indeterminato fino al reimpiego. Se ciò non è possibile, c'è l'eventualità della perdita del posto.

L'articolo 8, infatti, recita: « Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato — nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti — hanno la precedenza... »

Il che significa che possono anche perdere l'incarico. Quindi, il tempo indeterminato, in via di principio, è del tutto analogo all'incarico a tempo indeterminato previsto, se non erro, dalla legge n. 282 del 1969.

Com'è nato l'articolo 9?

Il primo comma è nato per un'esigenza di equità, come riflesso dell'unanime volontà di sanare la situazione di coloro che sono considerati nel secondo comma dello stesso articolo 9. Infatti, si è detto, se andiamo a « ripescare » — chiedo scusa per l'espressione, ma è la più indicata! — coloro che hanno insegnato sia pure per tre anni, cioè, gli anziani che sono senza lavoro, al fine di concedere loro la non licenziabilità, perchè non estendere lo stesso beneficio a coloro che erano in servizio già nel 1970-71? Ci sembra — se avessimo proceduto diversamente — di fare una vera e propria ingiustizia. Gli insegnanti, a cui mi riferisco, d'altro canto, sono 1500 in tutto.

**C A S T E L L A C C I O**. Sono insegnanti sopravanzati da altri, però idonei!

L'articolo 9, tuttavia, non precisa tale circostanza.

**F A R N E T I**. Il fatto che siano inclusi nella graduatoria, automaticamente sta a significare che sono idonei.

**R O S A T I**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Comunque la realtà è questa, onorevole Castellaccio: in tutto sono 1500. Con l'espressione: « per cause a loro non imputabili » si è voluto chiarire che non ci dovrà essere stata una omissione da parte loro, nel senso, per esempio, che non abbiamo fatto la domanda; si tratta di insegnanti che hanno avuto un incarico per

alcuni anni e che poi ne sono rimasti senza, essendo stati sopravanzati da altri che avevano un maggiore punteggio. Che tra questi ci sia qualcuno non in possesso della idoneità può darsi. Io non ricordo bene in questo momento la cifra esatta e ne chiedo scusa agli onorevoli senatori; la sostanza però è che questi insegnanti sono in tutto circa 1500 e si tratta di anziani. Noi abbiamo introdotto quella norma — che, se ha trovato delle riserve, ha però anche incontrato dei consensi — per sanare la situazione di questi 1500 insegnanti, stabilendo per essi la riassunzione con nomina a tempo indeterminato e quindi la non licenziabilità fino a quando non saranno immessi nei ruoli.

Ma poi, di riflesso, si è detto che, se si accorda a questi la non licenziabilità, è ingiusto non darla anche agli altri con nomina a tempo indeterminato in servizio nell'anno 1970-71; e avendo fatto anche per questi un inventario, si è trovato che sono circa 2500. Per cui, sommando gli uni e gli altri, si ha che i beneficiari delle disposizioni dell'articolo 9 sono complessivamente 4.000.

C O D I G N O L A . Le norme giuridiche non si fanno fondandole sul fatto che i beneficiari siano pochi o molti!

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quelli considerati nel primo comma sono, senza dubbio, inseriti nella graduatoria di merito, tant'è che nel giro di un certo numero di anni è presumibile che diventeranno di ruolo, mentre è difficile prevedere lo stesso per quelli considerati nel secondo comma.

Vi dico qualcosa di più: la norma del primo comma dell'articolo 9 è stata aggiunta perchè, affermando il contenuto del secondo comma, è sembrato all'altro ramo del Parlamento che sarebbe stata una ingiustizia non sanare la situazione di questi insegnanti, che sono certamente nella graduatoria e che peraltro rischiavano di essere ulteriormente scavalcati.

Un altro aspetto positivo del provvedimento è quello della riduzione del numero degli alunni a 25 per classe. Su questo non c'è discussione.

C A S T E L L A C C I O . Qui non si dice — come invece era stato indicato nel decreto dell'anno scorso sul numero degli alunni — in quanto tempo viene attuata questa norma.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Subito, onorevole Castellaccio.

C A S T E L L A C C I O . Allora il numero delle classi è stato già calcolato!

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il calcolo è stato fatto sommando il numero totale degli alunni e dividendolo per 25. Dello stanziamento previsto per la copertura del provvedimento, un miliardo è destinato appunto alla riduzione del numero degli alunni a 25 per classe. A questo riguardo tuttavia si potrebbe fare una scelta, che però, direi, rientra nel potere discrezionale del Ministro: si potrebbe cioè graduare nel tempo — nel giro di due o tre anni — la riduzione del numero degli alunni per aumentare subito il numero delle attività integrative, impiegando la somma prevista — un miliardo per un quadrimestre — per maggiorare la somma destinata alle attività integrative.

P R E S I D E N T E . E dove mancano i locali per attuare la riduzione del numero degli alunni per classe e le attività ricreative, che cosa succede? Non vorrei che si compisse una ennesima ingiustizia per le zone del Sud. Nell'Italia meridionale non avremo né le classi di 25 alunni né le attività integrative!

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che avremo nel Mezzogiorno solo zone con doppi turni.

C A S T E L L A C C I O . L'intera Sardegna ha doppi turni, e in qualche caso c'è anche il terzo turno.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche volendo destinare tutto all'Italia meridionale, 1.500

posti di attività integrative — e possiamo istituzionalizzarlo — rimangono tuttavia le carenze dei doppi turni. Tenuto conto dell'entità della fase iniziale, non è esatto dire che questo impedirà di iniziare un'attività sperimentale anche nel Mezzogiorno. Vi saranno zone del Mezzogiorno sacrificate e altre no, a seconda che avranno disponibilità o meno di locali.

Una garanzia, d'altra parte, è data dal fatto che nel primo articolo è sancito che il Ministro deve presentare ogni anno una relazione. Il discorso di massima è se debba destinarsi tutto al Nord, o se invece, iniziando un certo tipo di esperienza, non sia possibile destinare, per l'estremo opposto, tutto al Sud, anche se non in tutto il Sud.

Ora io vorrei chiedere con molto rispetto agli onorevoli senatori della Commissione se sia possibile introdurre a questo provvedimento solo due emendamenti, che sono di ordine tecnico, e se possibile vorrei chiedere anche di approvare questo testo, con queste due sole modifiche, in modo che la Commissione della Camera possa approvare definitivamente il provvedimento prima del 20 settembre. Infatti, se questo provvedimento diventerà legge operante entro il 20 settembre, si fa in tempo ad inviare le ordinanze di inizio di anno scolastico secondo queste norme.

I due emendamenti che il Governo propone sono di ordine tecnico. Il primo, al quale si sono riferiti il relatore De Zan e il senatore Spigaroli, tende alla correzione di un errore, cioè della involontaria abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 574, che, invece, la Commissione aveva la volontà di lasciare in vigore. In sede di coordinamento si è scritto: l'articolo 2 è abrogato. Invece l'emendamento proposto era: « Il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 574 è sostituito da... » eccetera. E infatti nel testo originario era inserito il terzo comma dell'articolo 2, quello che fa riferimento ai sette decimi. Questa correzione bisognerà farla, perchè se no corriamo il rischio che, essendo in atto i concorsi magistrali e dovendosi procedere alle nomine, se entrasse in vigore questa legge senza quel riferimento, l'inserimento nella graduatoria

avverrebbe non più secondo il terzo comma, (requisito della media dei 7/10), ma dovrebbe comprendere tutti. Quindi è assolutamente necessario procedere a questa correzione.

L'altro emendamento che il Governo propone è all'articolo 2. Il testo era stato predisposto nella previsione che entrasse in vigore la cosiddetta « legge-ponte ». Quindi nel secondo comma è detto « 16 settembre » perchè vi era un coordinamento con l'ipotesi dell'anticipo dell'anno scolastico previsto dalla legge-ponte. Non essendo stato approvato quel provvedimento si dovrà ripristinare la data del 1° ottobre.

Vorrei chiedere, se è possibile, di limitare le modifiche a queste sole correzioni. La Commissione pubblica istruzione della Camera potrebbe così approvare il provvedimento come verrebbe trasmesso dal Senato. Se invece, prendendo spunto dalla esigenza di queste correzioni di ordine tecnico, di cui la principale deriva da un errore materiale, si volessero introdurre altri emendamenti, apriremmo un nuovo discorso coll'altro ramo del Parlamento, ed il rischio è di non avere in tempo questa proposta trasformata in legge, sicchè non si potrebbero emanare le ordinanze necessarie per gli incarichi.

Alla senatrice Farneti vorrei dire che, per quanto riguarda il regolamento sulla scuola materna, le informazioni che ha letto sulla rivista « Concretezza » non sono esatte. Il regolamento è stato predisposto, ha subito delle modifiche, è stato mandato al concerto del Tesoro e il Tesoro ha fatto dei rilievi. È stato rielaborato secondo i rilievi del Tesoro, ed è stato quindi mandato, in luglio, al Consiglio di Stato, che deve ora dare il suo parere. Ecco da dove è nato questo riferimento alla Corte dei conti.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario qualcosa sul finanziamento. È corrispondente agli impegni che ci assumiamo?

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Credo che questo sia stato fatto con un eccesso di previsione,

per cui probabilmente avremo una maggiore disponibilità per istituire le attività integrative.

CODIGNOLA. Lei ha parlato di un miliardo destinato agli sdoppiamenti.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Un miliardo in un trimestre, quindi in un anno sono 4 miliardi.

CASTELLACCIO. Vorrei illustrare un paio di emendamenti, e prego l'onorevole Sottosegretario di giudicare se valga la pena di inserirli nel provvedimento. C'è il problema delle insegnanti di asilo delle scuole regionali e degli enti locali. Queste maestre hanno insegnato per venti anni con stipendi di fame (40-45 mila lire), in paesi sperduti, alle dipendenze di un ente pubblico, e non hanno avuto la possibilità di insegnare in scuole statali per il semplice motivo che le scuole statali non esistevano dalle loro parti. Hanno cominciato a vent'anni; arrivano a quarant'anni, ma la legge non prevede una loro partecipazione ai concorsi per le scuole materne statali che saranno istituite là dove esse hanno insegnato per tanti anni. Perché impedire a queste maestre di partecipare ai concorsi per le scuole materne statali?

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che possano partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali. Per queste maestre potremmo fare una norma a parte.

CASTELLACCIO. Se non le inseriamo in questo disegno di legge, rimarranno escluse!

CODIGNOLA. Il provvedimento presenta aspetti negativi; perché non dobbiamo correggerlo?

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dobbiamo cercare di non accentuare una posizione concorrenziale che è veramente deplorabile; a mio avviso, il problema è di cercare di migliorare, semmai, i contributi anche a favore delle scuole materne non statali, ovviamente con certe garanzie, affinché il trattamento economico sia fatto in un certo modo. Abbiamo un tentativo delle scuole materne non statali di trasformarsi in scuole materne statali e, quindi, nel momento in cui ci poniamo il problema di un'estensione, rischiamo di dividere un pane tra dieci persone! Posso comprendere il riconoscimento parziale del servizio prestato, ma non totale, perché allora avremmo vanificato la norma per le scuole materne statali.

Debbo dirle, senatore Castellaccio, che c'è un fiorire di sindacati della scuola materna, che si moltiplicheranno sempre di più, per ragioni di pura rivendicazione sindacale e, per una fuga verso la scuola di Stato!

LIMONI. Sono favorevole alla proposta del senatore Castellaccio.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Aderisco anch'io alla proposta del senatore Castellaccio.

FARNETI. Potremmo dire: « posso partecipare al concorso a posti di insegnanti di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, coloro che hanno prestato servizio per due anni nella scuola materna statale e per cinque anni in altre scuole, purché con nomina del provveditore agli studi ». Metterei, cioè, le due condizioni.

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto, ritengo sia opportuno sospendere la seduta per riprenderla nel pomeriggio.

CASTELLACCIO. Vorrei prima sottoporre alla valutazione dei colleghi altri due casi. Il numero massimo di alunni per classe è stato portato per le scuole monoclasse a venticinque alunni, per le scuole pluriclassi a dieci alunni e a cinque alunni nel caso in cui sia impossibile trasportare

gli obbligati ad una scuola vicina. Accettando questi numeri, ci dimentichiamo delle classi differenziali per le quali è previsto un numero massimo di quattordici alunni. Ora, se portiamo a dieci il numero massimo di alunni per le scuole pluriclassi, dovremmo portare almeno a dieci il numero massimo di alunni per le scuole differenziali. È una questione di giustizia.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo significa far ritornare il provvedimento al Tesoro!

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. È da considerare che il numero massimo di alunni della monoclasse differenziale può anche arrivare a quattordici senza portare a grave squilibrio nell'insegnamento, al contrario di quanto avverrebbe per le scuole pluriclassi.

**P R E S I D E N T E**. Ridotto il numero massimo di alunni per le classi normali, è da presumere che in qualche caso sia meno necessario mandare l'allievo nelle classi differenziali.

**C A S T E L L A C C I O**. L'altra osservazione riguarda l'articolo 9 nel quale si dovrebbe prevedere una norma che stabilisce, ove non ci sia disponibilità di posti, che questi insegnanti siano assegnati ad attività integrative e quanto meno alle direzioni didattiche per fare supplenze.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È chiaro che questi insegnanti verranno utilizzati in altre attività e che non saranno lasciati alle loro case; comunque — se lo ritenete — possiamo esplicitarlo nella legge.

**C A S T E L L A C C I O**. Anche per evitare di suscitare malumore tra gli insegnanti di ruolo.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se sono solo questi gli emendamenti, possiamo anche votarli. Non vorrei, però, che si arrivasse a modi-

ficare talmente il disegno di legge che poi resti bloccato alla Camera dei deputati.

**C O D I G N O L A**. Non ci divertiamo, quando proponiamo emendamenti. Dobbiamo valutare, però, quello che facciamo. Il Governo ha diritto di proporre emendamenti, ma anche noi abbiamo lo stesso diritto. Dateci il tempo di pensare per formulare gli emendamenti, che non saranno certamente in numero preoccupante.

**C A S T E L L A C C I O**. Se mi è consentito vorrei fare un'ultima osservazione. All'articolo 8 si dice che per chi ha la nomina a tempo indeterminato, se dopo l'inizio dell'anno scolastico ha l'incarico da parte del provveditore, questo è ripristinato senza soluzione di continuità. Il provveditore però può dare degli incarichi o delle supplenze annuali anche a partire dal 1° febbraio, ed allora si può dare il caso di maestri, teoricamente anche diverse centinaia, che dal primo ottobre al primo febbraio non fanno nulla. Facciamo in modo che in questo periodo siano almeno assegnati a fare supplenze.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 8 dice solo che per chi ha avuto la nomina l'anno precedente e l'ha perduta, se ottiene l'incarico ad anno scolastico iniziato, si ha il ripristino dell'incarico senza soluzione di continuità.

Comunque se le modifiche proposte sono tutte qui, si potrebbe passare subito all'esame degli articoli in modo da finire questa mattina stessa. Mi sembra che questo sia possibile, dato che le modifiche proposte per ora sono limitate a chiedere che anche gli anni di servizio prestati nella scuola materna non statale siano valutati come requisito utile; a chiedere la riduzione del numero degli allievi delle classi differenziali e a inserire la precisazione che i maestri non licenziabili devono essere utilizzati in qualche modo.

**C O D I G N O L A**. Non sono d'accordo; è nostra intenzione presentare degli emen-

damenti per colmare almeno alcune delle gravi lacune messe in luce nel corso del dibattito; ma abbiamo bisogno di un minimo di tempo per la loro stesura.

**PRESIDENTE.** Se i colleghi sono d'accordo si potrebbe continuare questa sera, dopo la seduta dell'Assemblea.

**ROMANO.** Sono d'accordo, purchè si cominci subito dopo la fine della seduta.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni la seduta è sospesa e sarà ripresa questa sera alle ore 20.

*La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 20,15.*

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, che, se non si fanno osservazioni, avverranno sul testo del disegno di legge n. 1822.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

Le attività integrative della scuola elementare, nonchè gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autoriz-

zato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, il piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Castellaccio e Codignola un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « posti necessari » con le altre: « dei posti compatibili con le disponibilità di bilancio »; e le parole: « a istituire » con le altre: « a impartire ». Inoltre, sempre al quarto comma, gli stessi senatori suggeriscono di sostituire le parole: « piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma » con le altre: « direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma ».

**CASTELLACCIO.** Per quanto concerne la seconda parte del nostro emendamento, devo dire che l'abbiamo proposta perchè pensiamo che le attività integrative e gli insegnamenti speciali che si dovrebbero realizzare nella scuola a tempo pieno sono una cosa ben diversa dal programma, che prende in considerazione anche le nozioni che si dovrebbero impartire durante l'anno scolastico. Cioè noi riteniamo che certi insegnamenti e certe attività debbano essere legati anche al tipo di ambiente e, tutto sommato, debbano essere delle scelte determinate pure dalle autorità scolastiche locali o anche dai maestri del posto.

L'emendamento, in sostanza, non cambia nulla; tende semplicemente a fare alcune precisazioni. A nostro avviso il Ministro può dare degli orientamenti generali sulle attività da svolgere, ma non può dire con precisione che cosa si deve insegnare e che cosa si deve fare nel doposcuola. Una cosa infatti è il doposcuola, ad esempio, di Milano e altra cosa è il doposcuola di un centro della Sardegna.

D. E. Z A N , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, devo dire che la prima parte dell'emendamento presentato dai senatori Castellaccio e Codignola mi lascia alquanto perplesso perchè è vero, sì, che dà al Governo maggiore tranquillità in quanto gli consente anche di ridurre al minimo il numero di questi posti, ma è anche vero che va contro, a mio avviso, l'intendimento del disegno di legge, il quale mira appunto al massimo allargamento possibile del numero di quei posti. Ora stabilire a priori che le disponibilità di bilancio possono essere ben lontane da quelle che sono le richieste mi sembra che sia da parte del Parlamento una rinuncia all'espressione di un giudizio.

In sostanza, io ritengo giusto che questi posti siano estesi il più possibile, per cui l'attributo « necessari », a mio giudizio, appare più coerente che non l'espressione: « compatibili con le disponibilità di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Ma non si può prescindere dalla previsione di bilancio.

C O D I G N O L A . Con la parola: « necessari » noi diamo del fumo negli occhi del prossimo perchè « necessari » vorrebbe dire tutte le scuole elementari. Ma allora dobbiamo chiarire che cosa vogliamo dire: vogliamo vendere fumo o vogliamo iniziare a fare qualcosa di concreto? L'attributo « necessari » può (dico « può », non dico che ciò accadrà sicuramente) consentire al Governo di destinare tutti i fondi disponibili a questo unico scopo rendendo estremamente difficile la destinazione di fondi alla scuola materna.

Questa è la preoccupazione che abbiamo espressa questa mattina e che ribadiamo questa sera. Ci sembra evidente che quando il Governo voglia fare un bilancio in cui si dia particolare importanza alle attività integrative lo farà destinando i fondi necessari.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Usare la parola: « necessari » può rispondere anche ad un criterio estensivo. Ad ogni modo, come ho già detto, esprimo delle ri-

serve su questa prima parte dell'emendamento.

Per quanto concerne la seconda parte, invece, posso anche essere d'accordo, sebbene non veda l'assoluta necessità di apportare tale modifica. Tuttavia ritengo giusta l'osservazione fatta dal senatore Castellaccio, nel senso che queste iniziative devono essere decentrate e pertanto lasciate anche ad una certa discrezionalità delle autorità periferiche.

L I M O N I . Si potrebbe tentare di formulare l'emendamento in altra maniera e cioè dire: « a stabilire il numero dei posti da istituire per ogni singola provincia ».

C A S T E L L A C C I O . Siamo disposti ad accettare questa variazione.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso concordare con il relatore per quanto concerne la accettabilità della seconda parte dell'emendamento in discussione, anche se non lo ritengo indispensabile perchè il testo parla non di programma bensì di « piano delle attività » ed il « piano » è un'espressione più lata, non rigido, che già in sé implica il concetto che vogliono esplicitare i senatori Castellaccio e Codignola.

Per quanto attiene invece alla prima parte dell'emendamento, io sono per il mantenimento dell'espressione « necessari » per le stesse ragioni già esposte dal relatore. La formulazione proposta dai senatori Castellaccio e Codignola, infatti, anche se può sembrare più aderente alla realtà, sostanzialmente appare rinunciataria. Con l'espressione originaria si vuole indicare una linea di tendenza, che si vuole realizzare al massimo, consistente — come è detto nel primo comma dell'articolo 1 — nell'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno. Ma nel momento in cui introduciamo un'attenuazione di questo concetto, di fatto rischiamo di riconoscere la non necessità. Quindi io sarei del parere di dire: « i posti necessari per ogni provincia ». In tal modo il concetto della necessità sarà temperato dal concetto della disponibilità e della disponibilità non tanto finanziaria quanto

dei locali, come è già stato posto in rilievo questa mattina. Si può procedere all'esperimento provincia per provincia soddisfacendo tutte le necessità di ogni singola provincia, che è un concetto comunque relativo.

**ROMANO.** Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha testè detto il sottosegretario Rosati.

Ritengo sia assolutamente indispensabile mantenere il testo del quarto comma nella sua primitiva formulazione per quanto concerne l'espressione « posti necessari ». Se si vogliono aggiungere le parole: « per le singole province », non ho nulla in contrario.

Viceversa sono pronto ad accettare la seconda parte dell'emendamento dei senatori Castellaccio e Codignola.

Però, se la Commissione dovesse entrare nell'ordine di idee di accettare la prima parte di tale emendamento, dico subito che si porrebbe per il nostro Gruppo il problema di mantenere l'assenso per la discussione di questo provvedimento in sede deliberante.

**SPIGAROLI.** Signor Presidente, personalmente ritengo che il quarto comma, nel quale troviamo l'espressione « dei posti necessari » che i senatori Castellaccio e Codignola propongono di modificare, sia un comma di carattere programmatico.

Non credo nel modo più assoluto che, approvato questo comma, il Ministro sia impegnato ad istituire immediatamente questi posti; ci vorrebbe infatti l'espressione « immediatamente ». L'attuazione di questo comma pertanto (in questo dissenso un po' da quanto detto dall'onorevole Sottosegretario) è legata, sì, ai locali, ma è legata anche alle disponibilità finanziarie perchè è chiaro che, ad un certo momento, se i mezzi a disposizione sono limitati, dovendo fare delle scelte politiche, molto probabilmente, anzi quasi certamente si procederà all'istituzione di nuove scuole elementari, di scuole materne se mancano, in modo prioritario rispetto all'istituzione di attività integrative nelle scuole elementari.

Per tale motivo, ripeto, considero l'espressione usata nel quarto comma di carattere programmatico.

**ROSATI**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È più impegnativa, senatore Spigaroli. Ed è questo il motivo per il quale vorrei che non venisse mutata.

**SPIGAROLI.** È un obiettivo da raggiungere; per questo ho detto che l'espressione è programmatica e pertanto non ho alcuna difficoltà ad approvarla.

**BERTOLA.** Signor Presidente, mi consenta di dire che io non vedo la contraddizione tra il termine « necessari » e l'espressione « compatibili con le disponibilità di bilancio ». Si potrebbe addirittura dire: « dei posti necessari compatibilmente con le disponibilità di bilancio » perchè questa è la realtà; infatti se mancano i mezzi, anche se riteniamo che quei posti sono necessari, non c'è nulla da fare. Pertanto si potrebbe risolvere il problema usando un'espressione come quella che ho testè citata.

**ROMANO.** Insisto che noi siamo per il mantenimento del testo della Camera dei deputati.

**CASTELLACCIO.** Il subemendamento proposto dal senatore Limoni ci sembra più accettabile.

**PRESIDENTE.** Non è certo una dizione molto elegante: domando tuttavia agli onorevoli colleghi se l'accettano.

**ROMANO.** Per quanto ci riguarda, noi non l'accettiamo e ci dichiariamo favorevoli al mantenimento del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

**CODIGNOLA.** A mio avviso, la formulazione suggerita dal senatore Limoni è preferibile.

**ZACCARI.** Il testo trasmesso dalla Camera sembra a me che possa essere accolto senza emendamenti.

L I M O N I . Se il Governo però ritiene di non poterlo accettare, io non insisto.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al di là di quella che può essere l'opinione del Governo, personalmente sono del seguente parere. Il concetto di necessità — come diceva poc'anzi il senatore Bertola — è oggettivo e soggettivo: è superfluo pertanto, secondo me, anche il riferimento alle disponibilità di bilancio. Con la dizione attuale infatti si intende dire che il Ministro deve istituire per ogni singola provincia tanti posti quanti sono necessari in considerazione non solo del numero oggettivamente richiesto ma anche della possibilità di un loro effettivo funzionamento.

F A L C U C C I . La necessità, per me, è solo oggettiva e non anche soggettiva.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore De Zan quando ha motivato il perchè della sua preferenza per il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati ha detto che, anche con le limitazioni che saranno inevitabili trattandosi di una disposizione programmatica — come ha dichiarato il senatore Spigaroli e come del resto è affermato nel primo comma dell'articolo — quanto all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, la formulazione attuale ha un valore più obbligante, è cioè caricata di una volontà politica che si attenua invece, evidentemente, quando si fa riferimento alle disponibilità di bilancio, in quanto queste saranno maggiori o minori a seconda del dialogo, non sempre pacifico, che si verifica tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del tesoro: la espressione « necessari » potrebbe diventare, in questo contesto, uno strumento di pressione.

D'altro canto, ci troviamo di fronte ad un dato oggettivo che può anche dispiacere ma che è necessario tenere presente: quando infatti da parte di un Gruppo politico — dopo che la Commissione è da questa mattina impegnata nello sforzo di portare a termine l'iter del presente disegno di legge — si minaccia, in ordine ad una questione di carattere più che altro terminologico, la rimessione in Assemblea del provvedimento...

C O D I G N O L A . Se le cose stanno così, rinunciamo allora anche a parlare!

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Intendevo soltanto far presente agli onorevoli colleghi l'opportunità di valutare anche questo dato di fatto.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. A me pare peraltro che quanto viene chiesto dall'emendamento proposto dai senatori Castellaccio e Codignola sia tutt'altro che rivoluzionario: direi anzi che è molto cauto. Ora, a me pare che sulla base della formulazione attuale del testo del disegno di legge ci si limiti ad esprimere una volontà: il Governo ovviamente interpreterà poi l'aggettivo « necessari » secondo i modi che riterrà più opportuni, ferma restando tuttavia l'assicurazione che non verranno distratti fondi da altre iniziative parimenti urgenti.

C A S T E L L A C C I O . In seguito alle considerazioni che sono state qui fatte, ritiriamo le prime due parti dell'emendamento presentato da noi, e facciamo nostro il subemendamento del senatore Limoni, sul quale lo stesso presentatore ha poc'anzi dichiarato di non insistere. Proponiamo quindi di sostituire le parole: « il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari » con le altre: « il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti da istituire ». Riteniamo infatti che questa dizione sia più precisa.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Non sono favorevole neppure a questo testo, conservando la mia preferenza per quello trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha già espresso al riguardo il proprio parere contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti questo

emendamento sostitutivo nel testo suggerito dal senatore Limoni e fatto proprio dai senatori Castellaccio e Codignola.

(*Non è approvato*).

Come ho già ricordato, i senatori Castellaccio e Codignola hanno presentato un altro emendamento, sempre al quarto comma, tendente a sostituire le parole « il piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma » con le altre « direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2.

#### Art. 2.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 maggio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 16 settembre dell'anno al quale riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonchè gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 9.

Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni,

dei quali almeno due in scuole materne statali. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a « buono »; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal Provveditore agli studi.

Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, numero 574, è abrogato.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Castellaccio e Codignola un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole « 31 maggio » con le altre « 31 luglio ».

Sempre dagli stessi senatori Castellaccio e Codignola è stato inoltre presentato un emendamento al secondo comma tendente a sostituire le parole « 16 settembre » con le altre « 1° ottobre ».

Analogo emendamento è stato poi presentato anche dal senatore Spigaroli.

**R O S A T I**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mentre sono favorevole al secondo emendamento, quello cioè relativo alla sostituzione nel secondo comma della data del 16 settembre con quella del 1° ottobre, mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dai senatori Castellaccio e Codignola al primo comma. Li inviterei pertanto a ritirarlo sulla base della considerazione, peraltro di carattere puramente formale, che la data del 31 maggio è stata prevista al fine di non far coincidere l'attività preparatoria dei concorsi di cui trattasi con la riunione delle commissioni incaricate di predisporre le graduatorie, gli incarichi, le supplenze, eccetera.

**C A S T E L L A C C I O**. La ragione dell'emendamento da noi presentato deve invece ricercarsi nel fatto che, se si bandisse il concorso magistrale entro il 31 luglio, poichè nel

bando sono previsti sessanta giorni di tempo per la presentazione dei relativi documenti, sarebbe possibile per gli interessati presentare entro il 30 settembre anche le qualifiche (che — come è noto — vengono date il 15 settembre) per l'anno in corso; cosa questa che, ovviamente, sarebbe impossibile, ove si mantenesse la data del 31 maggio.

R O M A N O . Dato però che nessuno può presentare la sua qualifica, mi sembra che il problema neppure si ponga.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. La considerazione testè fatta dal senatore Castellaccio ha indubbiamente una certa validità; effettivamente, la data del 31 luglio consentirebbe di favorire coloro che hanno completato l'anno scolastico. Tuttavia, pur comprendendo i motivi che hanno indotto i senatori Castellaccio e Codignola a presentare l'emendamento in questione, non ho ragioni di particolare rilevanza per sostenere questa data anzichè quella prevista dal testo in esame; mi rimetto pertanto alla Commissione.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego il senatore Castellaccio di valutare le ragioni di natura puramente tecnica da me addotte assieme alle considerazioni fatte dal senatore Romano e cioè che, tutto sommato, anche se manterrà la data del 31 maggio, i concorrenti saranno sempre alla pari perchè o nessuno di loro si avvarrà della qualifica di quell'anno o se ne avvarranno tutti: lo stacco insomma non muterebbe comunque.

Pertanto l'obiettivo che gli onorevoli senatori si propongono di raggiungere con il loro emendamento non perverrebbe ad alcun effetto pratico; nel contempo si avrebbe invece quell'inconveniente di ordine procedurale al quale ho fatto prima riferimento in quanto la valutazione dei titoli, eccetera, avverrebbe in un periodo nel quale gli uffici sono impegnati in altro lavoro.

C A S T E L L A C C I O . Desidero al riguardo ricordare però che il numero dei punti da attribuire al servizio è limitato e che quindi coloro che hanno un numero di anni di servizio minore sono avvantaggiati nei

confronti di coloro che ne hanno un numero maggiore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Castellaccio e Codignola tendente a sostituire nel primo comma le parole « 31 maggio » con le altre « 31 luglio ».

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato, sempre dai senatori Castellaccio e Codignola, tendente a sostituire al secondo comma le parole « 16 settembre » con le altre « 1º ottobre ».

(È approvato).

I senatori Castellaccio e Codignola propongono inoltre di inserire al quarto comma, alla fine del primo periodo, dopo le parole « scuole materne statali », le altre « o gestite da enti pubblici ».

C A S T E L L A C C I O . Abbiamo ritenuto di formulare questo emendamento, che presenta un leggero cambiamento rispetto a quello da noi preannunciato questa mattina, per permettere alle maestre — e sono centinaia — dipendenti dall'ESMAS, che è un ente regionale pubblico operante in Sardegna (non so peraltro se enti analoghi esistono anche in altre regioni), le quali hanno tirato avanti, per così dire, finora, con uno stipendio che si aggira sulle 40.000 lire mensili, nonchè alle maestre dipendenti dalle province e dai comuni, di partecipare ai concorsi per le scuole materne.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento in esame, oltre tutto, di una formulazione che è molto lontana dalle conclusioni cui la Commissione era pervenuta nella seduta di questa mattina. In proposito ricordo anzi che la senatrice Farneti aveva suggerito verbalmente una diversa dizione che potrei accettare senza alcuna difficoltà, ove l'onorevole collega intendesse sostenerla.

F A R N E T I . Non ritengo affatto opportuno mantenerla.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*.  
Mi dichiaro perciò contrario — ripeto — al testo attuale dell'emendamento presentato dai senatori Castellaccio e Codignola e favorevole quindi al mantenimento del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Potrei eventualmente suggerire a mia volta un emendamento nel quale si stabilisse che per coloro che hanno insegnato nelle scuole materne statali è sufficiente che vi abbiano prestato servizio per due anni, mentre per coloro che hanno insegnato in qualunque scuola materna è necessario che il servizio effettuato sia di almeno cinque anni. Non intendo certo con questo risuscitare una annosa polemica, ma debbo dire che, per la verità, a me sembra che non abbia alcun fondamento la distinzione fra scuole gestite da enti pubblici e scuole gestite da enti morali. Gestiscono infatti scuole materne anche enti morali con personalità giuridica pubblica...

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato al quarto comma dai senatori Castellaccio e Codignola.

(*Non è approvato*).

Faccio presente alla Commissione che, ancora al quarto comma dell'articolo 2, il senatore Spigaroli suggerisce di sopprimere l'inciso « dei quali almeno due in scuole materne statali ».

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questa proposta.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Spigaroli.

(*È approvato*).

Vi è ora da prendere in esame un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2, proposto dai senatori Castellaccio e Codignola.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. In effetti, signor Presidente, una delle imperfezioni formali di questo provvedimento è costituita dalla ripetizione, in quasi tutti i suoi articoli, del riferimento alla legge 25 luglio 1966, n. 574, della quale ora viene abrogata una parte ed ora l'altra; sarebbe senza altro consigliabile, a mio avviso, raggruppare in un'unica disposizione le varie norme abrogative della legge suddetta.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In definitiva, della legge n. 574 rimarrebbero in vigore solo i commi quinto e sesto dell'articolo 3 e, naturalmente, il testo di questi commi non può essere riportato nel provvedimento che stiamo discutendo.

Infatti, che cosa stabilisce l'articolo 3 della citata legge? Che è istituita una graduatoria provinciale permanente, cosa che non possiamo ripetere appunto perchè si tratta di una norma che ha già dato i suoi effetti.

Allora tanto vale, visto che l'interprete dovrà per forza andare a consultare gli articoli della legge n. 574, che ne lasciamo il riferimento negli articoli del testo in esame così come risulta attualmente.

C O D I G N O L A . Non sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario; mi pare che la nostra proposta sia logica e semplifichi il lavoro dell'interprete. Infatti, poichè della legge n. 574 rimarranno in vigore solo alcuni commi, tanto vale che questi commi vengano inseriti nel testo in esame.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se, in un articolo finale, raggrupperemo i commi dell'articolo 3 della legge n. 574 che rimarranno in vigore che cosa leggeremo? Che « è istituita una graduatoria provinciale permanente »; sembrerà cioè che tale graduatoria viene istituita oggi mentre invece è già in atto. Il significato è ben diverso!

Non mi rendo conto, effettivamente, della utilità dell'emendamento proposto.

C I N C I A R I R O D A N O . Non mi pare si tratti di un problema insanabile: basta trovare una dizione formalmente accettabile che risulti ben chiara all'interprete.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Mi permetterei di suggerire nuovamente di raggruppare in un'unica disposizione le varie norme abrogative degli articoli della legge n. 574 del 1966, senza addivenire peraltro alla formulazione di un testo totalmente sostitutivo della stessa che costituisce il presupposto dell'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 con l'intesa che, successivamente, si procederà nel modo ora suggerito dall'onorevole relatore.

(È approvata).

Metto quindi ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo adesso all'articolo 3, di cui do lettura:

### Art. 3.

La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, numero 574, è abrogato.

Faccio presente alla Commissione che i senatori Castellaccio e Codignola propongono di inserire, dopo il secondo comma, le norme contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 2 della citata legge n. 574.

Il senatore Spigaroli suggerisce invece di inserire, dopo il ricordato secondo comma, una norma corrispondente a quella contenuta nel solo terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 574.

C A S T E L L A C C I O . Sull'emendamento proposto non mi pare ci sia molto da aggiungere: introduciamo alcune norme della legge n. 574 — che siamo tutti d'accordo nel mantenere — nel testo in esame.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)68<sup>a</sup> SEDUTA (4 agosto 1971)

S P I G A R O L I . Desidero solo precisare che, a mio avviso, il disposto del quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 574 risulta già contenuto nel comma quinto dell'articolo in esame; pertanto, mi sembra superfluo farvi riferimento. Basterebbe approvare l'emendamento proposto dai senatori Castellaccio e Codignola aggiuntivo, dopo il secondo comma dell'articolo 3 del presente provvedimento, solamente del terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 574.

Con il che verrebbe assorbito anche l'emendamento da me suggerito.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento proposto ed al testo coordinato suggerito dal senatore Spigaroli.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo all'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento tendente ad aggiungere, come ha suggerito il senatore Spigaroli, al secondo comma dell'articolo 3 la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 574, di cui do lettura:

« I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli ».

(*È approvato*).

Essendo stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 2, si intende soppresso per uguali ragioni anche l'ultimo comma del presente articolo, abrogativo dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

(*Così resta stabilito*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel suo insieme.

F A L C U C C I . Mi dichiaro contraria, signor Presidente, ad un irrigidimento delle graduatorie relative alle scuole speciali ed alle classi differenziali, a maggior ragione in questo momento in cui lo stesso Ministero è in una fase di liberalizzazione e, sul piano sperimentale, tende a favorire convezioni che sviluppino l'assistenza in favore degli alunni che si trovano in difficoltà nell'ambito della stessa classe.

Istituire graduatorie rigide, pertanto, mi sembra in contrasto con la stessa politica che il Ministero sta seguendo.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una cosa è la graduatoria degli insegnanti ed altra cosa è l'utilizzo degli insegnanti relativamente alle classi.

F A L C U C C I . È stata istituita una Commissione ministeriale per studiare questo problema che non ha completato il proprio lavoro; sarei grata al Sottosegretario se me ne informasse e mi desse una risposta in proposito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Passiamo adesso all'articolo 4:

#### Art. 4.

Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina.

I commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Faccio presente alla Commissione che i senatori Castellaccio e Codignola hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, all'inizio dell'articolo stesso, i primi quat-

tro commi dell'articolo 3 della legge n. 574 del 1966.

Inoltre, gli stessi senatori propongono di sostituire il secondo comma dell'articolo in esame con il seguente:

« Le norme di cui al presente articolo si applicano agli effetti delle rispettive graduatorie, anche agli insegnanti di scuola materna statale, dopo che sia stato espletato il primo concorso di cui all'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ».

**R O S A T I**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per le ragioni già esposte in occasione della discussione dell'articolo 2 mi dichiaro contrario all'accoglimento di entrambi gli emendamenti proposti.

**C O D I G N O L A**. Li ritiriamo.

**P R E S I D E N T E**. Avendo i due senatori proponenti rinunciato ai propri emendamenti, se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

(È approvato).

Do adesso lettura dell'articolo 5.

#### Art. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso nè assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento,

vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, aventi persone a carico, per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

Nel caso che gli insegnanti abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto l'elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti.

L'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è abrogato.

**C O D I G N O L A**. Anche qui avevamo proposto un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, che segue la stessa sorte dei precedenti.

**S P I G A R O L I**. Mi sembra di riscontrare nell'articolo una discordanza. Infatti il quarto comma stabilisce: « Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, aven-

ti persone a carico, per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili » Ora io accetto il principio, ma ritengo che il 10 per cento andrebbe misurato sui posti messi a disposizione di coloro i quali si trovano nelle graduatorie permanenti; mentre dalla formulazione di cui ho dato testè lettura sembra che la suddetta percentuale sia riferita a tutti i posti, compresi quelli che vanno messi a concorso, il che non mi sembra giusto.

**C A S T E L L A C C I O**. Si parla di iscritti nella graduatoria provinciale.

**S P I G A R O L I**. Ma le parole « annualmente disponibili » si riferiscono a tutti i posti, non alla metà di essi. Io ritengo invece che la *mens legis* dovrebbe essere quella della metà dei posti.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che una precisazione in proposito non sia necessaria. I posti annualmente disponibili non sono « tutti i posti », poichè è vero che vi è una disponibilità annuale, ma è solo del 50 per cento, essendo l'altro 50 per cento accantonato ogni anno per i concorsi. Ecco quindi che non si può utilizzare che il 10 per cento della quota disponibile per la graduatoria, ed il sistema vale anche per gli anni in cui non vengono espletati concorsi: ciò sempre in base alla legge n. 574.

**C A S T E L L A C C I O**. Il comma afferma: « Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente ... che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria ... ». Ora, se non sono nominati, si dà per scontato che il 50 per cento dei posti si sia già assegnato; ed allora non si tratta più del 10 per cento della metà.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Le parole « non siano nominati » si riferiscono alla situazione generale della graduatoria

permanente. Ad un certo momento, cioè, si accerta che un certo numero di iscritti, stando ai titoli, non entrerebbe nel 50 per cento; per cui si stabilisce di riservare il 10 per cento, sempre del 50 per cento, dei posti agli stessi.

**C A S T E L L A C C I O**. Allora si potrebbe parlare di iscritti i quali non abbiano titoli sufficienti per essere nominati, aggiungendo alla fine del comma, dopo le parole « annualmente disponibili », le altre « secondo il disposto del primo comma del presente articolo », in modo da risolvere l'equivoco.

**F A L C U C C I**. Io non sono d'accordo sulla riserva dei posti in relazione al carico di famiglia. Mi sembra un principio anticonstituzionale: il carico di famiglia può avere rilevanza ai fini del trasferimento, non della assunzione.

**F A R N E T I**. Anche perchè in tal modo faremmo rientrare dalla finestra, come si suol dire, un dispositivo già eliminato nella legislatura precedente con la nota legge sulla parità, che aboliva la riserva di posti per gli uomini ed ammetteva a parità di condizioni uomini e donne.

**L I M O N I**. La norma potrà essere anche inopportuna, ma che investa una questione di costituzionalità non posso ammetterlo.

**P R E S I D E N T E**. A questo punto proponete allora un emendamento.

**F A L C U C C I**. Dovrebbe essere soppresso l'intero comma.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Credo di conoscere la ragione per la quale alla Camera il comma è stato inserito nell'articolo. Esistono molti maestri anziani i quali non sono riusciti ad entrare nei ruoli, ed il cui dramma dal punto di vista umano e sociale è evidente. Di qui la validità del privilegio in questione. Si potrebbe comunque stabilire che gli iscritti con carico di

famiglia hanno, a parità di punteggio, titolo preferenziale per entrare nel ruolo.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto delle perplessità della senatrice Falcucci, ma il relatore ha sottolineato le ragioni per le quali il comma è stato introdotto. Potremmo comunque limitare il privilegio solo agli iscritti nella graduatoria all'entrata in vigore del provvedimento.

F A L C U C C I . Non ho alcuna difficoltà se si tratta di una norma transitoria per anziani già in servizio.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Mi sembra che il problema possa considerarsi risolto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suggerito dall'onorevole rappresentante del Governo e tendente ad aggiungere, dopo le parole: « permanente, aventi » le altre: « all'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

È stato presentato dal senatore De Zan un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del quarto comma, dopo le parole: « annualmente disponibili » le altre: « a mente di quanto disposto dal primo comma del presente articolo ».

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Questo emendamento ha lo scopo di rendere più chiaro il fatto che la formula « annualmente disponibile » si riferisce al 50 per cento.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo modo però, senatore De Zan, si crea contrasto con quanto diciamo per coloro i quali hanno gli otto decimi perchè nel comma in cui facciamo riferimento a quella riserva esplicitiamo che vanno al di là della quota; anche se ci sono vincitori tra la quota stabilita si aggiungono. Qui, invece, non si aggiungono e quindi re-

stano nell'ambito del 50 per cento. Su questo non ci sono dubbi.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Se non esistono dubbi al riguardo, non insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il comma nel testo emendato, di cui suggerirei la seguente formulazione coordinata:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corrispondenza delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili ».

(È approvato).

È stato presentato dai senatori Castellaccio e Codignola un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5. Si tratta di una precisazione di coordinamento, essendo tale soppressione già decisa con la votazione su corrispondente emendamento all'articolo 2.

Metto comunque ai voti l'emendamento.

(È approvato).

A titolo di coordinamento formale, nel quinto comma, sarà opportuno sostituire le parole: « Nel caso che gli insegnanti » con le seguenti altre: « Gli insegnanti che ».

(Così resta stabilito).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Possiamo ora passare all'articolo 6:

#### Art. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e

nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo aver utilizzato gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorchè sprovviste di

titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal Provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, semprechè l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.

Lo metto ai voti con una modifica formale al terzo comma, in cui propongo di sostituire le parole: « che siano stati utilizzati » alle altre: « aver utilizzato ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal Provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del Provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

In tal caso qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta dal direttore didattico più anziano.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41 e successive modificazioni.

I maestri sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari.

Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il Provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettore scolastico o il direttore didattico e gli insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Castellaccio e Codignola un emendamento tendente a sostituire, nel sesto comma, le parole: « i maestri » con le altre: i direttori didattici e i maestri » e le parole: « gli insegnanti elementari » con le altre: « il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari ».

**CASTELLACCIO.** Al sesto comma si prevede che solo i maestri siano designati dai sindacati. Con questo emendamento invece noi chiediamo che non soltanto i maestri ma anche i direttori didattici siano designati dai sindacati, anche perchè il direttore didattico non è uno solo; i direttori possono essere più di uno perchè si aggiunge un direttore didattico ogni 500 insegnanti che fanno domanda.

**SPIGAROLI.** Questo vale per quelli aggiunti, non per quello che presiede.

**CASTELLACCIO:** Siamo d'accordo.

**BERTOLA.** Il ragionamento non mi sembra convincente perchè il sindacato scuola elementare — se non erro — congloba sia i maestri che i direttori didattici e indubbiamente in quel sindacato il rapporto maestri-direttori didattici sarà di venti a uno o di trenta a uno.

Ora, non ho nulla da obiettare al fatto che il sindacato scuola elementare designi i maestri, ma qualora dovesse designare il direttore didattico arriveremo all'assurdo che i maestri designano i direttori; cioè non sarà il sindacato dei direttori didattici che designerà i direttori didattici, ma questi saranno designati dai maestri. E questo mi sembra un po' strano.

**ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Mi pare che una norma analoga è stata da noi introdotta anche nel provvedimento che abbiamo approvato ieri sera in questa sede. In fondo questa Commissione decide in merito alla nomina dei maestri ed un controllo sindacale, in definitiva, che avviene attraverso questa designazione, è legittimato dalla tutela della categoria le cui aspirazioni sono valutate dalla Commissione. Ecco qual è lo spirito per cui si è stabilito che i maestri sono designati dal sindacato. Del resto, bisogna tener presente che nel quarto comma si dice che, qualora manchi un ispettore scolastico, la Commissione è presieduta dal direttore didattico più anziano.

**SPIGAROLI.** Mi pare che vi sia analogia con quanto stabilito per il personale della scuola secondaria. Nella legge n. 282 del 1969 è stabilito che il Presidente viene scelto dal Provveditore agli studi; per quanto concerne gli altri membri, i sindacati propongono una rosa di nomi sia per il personale direttivo che per quello insegnante.

**ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Se volete fare una norma analoga io non ho nulla in contrario.

**CODIGNOLA.** Allora basta aggiungere al nostro emendamento le parole: « Il

Presidente è comunque nominato dal Provveditore agli studi ».

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È bene, senatore Codignola, usare il termine « comunque » perchè, accettando questo principio, non dobbiamo più dire che la commissione è presieduta, in assenza dell'ispettore scolastico, dal direttore didattico più anziano.

C O D I G N O L A . È esatto; allora, però, occorre modificare anche il quarto comma e dire: « In tal caso, qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta da un direttore didattico », invece che: « dal direttore didattico più anziano ».

Dopo di che, al sesto comma, si aggiunge la formula: « Il Presidente è comunque nominato dal Provveditore agli studi ».

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi scusi, senatore Codignola, ma dal momento che l'ispettore scolastico è uno solo ed è designato, l'emendamento che lei presenta non è comprensivo dell'ispettore.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Desidero fare un rilievo. Quando noi diciamo che il presidente è comunque nominato dal provveditore agli studi non è che risolviamo il problema perchè, se si tratta di un direttore didattico, i direttori didattici sono scelti fra una rosa presentata dai sindacati. Fra quelli il provveditore sceglie il presidente. Siamo d'accordo su questo punto?

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, lo sceglie fuori.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Io volevo arrivare proprio a questo; la conseguenza del discorso che abbiamo fatto è questa.

P R E S I D E N T E . Sarebbe necessario chiarire meglio il concetto.

C O D I G N O L A . Si potrebbe dire: « In tal caso, qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta da un direttore didattico nominato dal Provveditore agli studi ».

C A S T E L L A C C I O . Questo sarebbe sufficiente dirlo nel secondo comma adottando la seguente formulazione: « La commissione, nominata dal Provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di nomina del Provveditore agli studi . . . ». Tutti gli altri maestri invece saranno designati dai sindacati.

C O D I G N O L A . Se dobbiamo in qualche modo garantirci, bisogna dirlo tanto al secondo quanto al quarto comma: i casi infatti sono due.

C A S T E L L A C C I O . A me pare invece che il quarto comma potrebbe anche essere soppresso, ove — ripeto — nel secondo comma si dicesse: « La commissione, nominata dal Provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di nomina del Provveditore agli studi . . . ».

S P I G A R O L I . Il quarto comma, in effetti, ha il solo scopo di stabilire che il direttore didattico che presiede la commissione dovrebbe essere il più anziano. Ora, poichè a noi questo non interessa, ritengo anch'io che il comma in questione potrebbe essere opportunamente soppresso.

C O D I G N O L A . Io proporrei invece, a parziale correzione dell'emendamento prima annunciato, di modificare il successivo sesto comma come segue: « I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma » — cioè quelli aggiuntivi — « sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali »: mi sembra che questo sia sufficiente.

C A S T E L L A C C I O . D'accordo.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*.  
Mi pare che questa formulazione sia accettabile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Castellaccio tendente a sopprimere il quarto comma.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dal senatore Codignola tendente ad aggiungere nel sesto comma dopo le parole: « I maestri » le altre: « e i direttori didattici di cui al terzo comma ».

(È approvato).

I senatori Castellaccio e Codignola hanno inoltre proposto un emendamento tendente a sostituire alla fine del sesto comma le parole: « gli insegnanti elementari », con le altre: « il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il sesto comma nel testo modificato:

« I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari ».

(È approvato).

Sempre dai senatori Castellaccio e Codignola è stato infine presentato un emendamento tendente a sostituire nell'ultimo comma il primo periodo: « L'ispettore scolastico o il direttore didattico e gli insegnanti » con il seguente: « L'ispettrice scolastica o la direttrice didattica e le insegnanti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 8.

Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato — nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti — hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, al conferimento dei posti — compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 — che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è ripristinato senza soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

A questo articolo i senatori Castellaccio e Codignola hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'undicesima riga, dopo le parole: « soprannumero » le altre: « nonchè di quelli di cui ai primi commi, secondo e terzo del successivo articolo ».

C A S T E L L A C C I O . Abbiamo ritenuto di aggiungere anche i maestri considerati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 9 in quanto per costoro non è stata prevista alcuna destinazione in caso di indisponibilità dei posti: in tale articolo infatti è detto che i maestri di cui trattasi dovranno essere mantenuti in servizio ma non è detto che cosa dovranno fare.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poichè è stato presentato dal senatore Spigaroli un analogo emendamento al successivo articolo 9, vorrei pregare gli onorevoli proponenti di ritirarlo ed eventualmente di integrarlo con quello.

C A S T E L L A C C I O . In seguito alla precisazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato ritiriamo il nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8, con una modifica formale: la sostituzione delle parole: « al conferimento », con le altre: « nel conferimento ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riasunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « , in servizio nell'anno scolastico 1970-71 ».

Sempre al primo comma è stato poi presentato dai senatori Castellaccio e Codignola un emendamento tendente a sostituire il secondo periodo con il seguente: « La norma è estesa agli insegnanti che abbiano esercitato nell'anno scolastico 1970-71 una sup-

plenza annuale, semprechè abbiano conseguito l'idoneità nel concorso magistrale ».

È stato inoltre presentato dal senatore Spigaroli un altro emendamento tendente ad aggiungere dopo il secondo comma il seguente nuovo comma:

« Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo e secondo, sono utilizzati, ove in possesso dei necessari requisiti, per le attività e gli insegnamenti di cui all'articolo 1 oppure presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche ».

Analogamente i senatori Castellaccio e Codignola hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il terzo comma un altro comma del seguente tenore: « Gli insegnanti di cui ai primi tre commi vengono impiegati secondo le norme che regolano la utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 ».

**CASTELLACCIO.** Questo emendamento ha l'evidente scopo di far sì che i maestri considerati nei primi tre commi dell'articolo — per i quali, come ho già detto, non è previsto a quali mansioni saranno assegnati — siano utilizzati secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri di ruolo in soprannumero: ricoprire i posti vacanti con incarico annuale, svolgere attività integrative, fare supplenze, eccetera.

Nel precedente articolo 8, per il quale avevamo presentato analogo emendamento, poi ritirato, si faceva peraltro riferimento agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato, i quali però possono anche perdere l'incarico: i maestri considerati nei primi tre commi dell'articolo 9 non possono invece essere licenziati.

**SPIGAROLI.** E con ciò? È evidente che per coloro che avranno perduto l'incarico non ci sarà più niente da fare, mentre per coloro che non lo avranno perduto vi sarà sempre la possibilità di rientrare appunto tra quelli considerati nell'articolo 9.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

68ª SEDUTA (4 agosto 1971)

C A S T E L L A C C I O . Ed infatti l'emendamento relativo da noi presentato all'articolo 8 è stato già ritirato.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pregherei gli onorevoli proponenti di voler integrare i rispettivi emendamenti aggiuntivi nel senso di riaffermare il principio contenuto nel testo suggerito dai senatori Castellaccio e Codignola, che cioè gli insegnanti di cui ai primi tre commi dovranno venire utilizzati secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, prevedendo nel contempo che gli stessi potranno venire inoltre utilizzati presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

C A S T E L L A C C I O . Quando si dice: « le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero » si intendono tutte le destinazioni possibili.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che i soprannumerari siano utilizzati presso le direzioni didattiche, ma solo per le supplenze.

C A S T E L L A C C I O . No, non solo per questo.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora bisogna esplicitarlo perchè i soprannumerari possono fare solo le supplenze; faranno di fatto anche i segretari, ma non potrebbero.

Se lo chiariamo, è meglio. Proporrei dunque di formulare un testo concordato che risulti dall'unificazione dei due emendamenti.

S P I G A R O L I . Direi di fare esplicitamente menzione degli ispettorati scolastici; in tal modo risulterà chiaro che i soprannumerari vanno lì anche per altri fini.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Accogliendo la proposta dell'onorevole Sottosegretario sottopongo all'attenzione della Commissione il seguente testo che tiene conto dei due emendamenti tendenti ad

inserire, dopo il terzo, un comma aggiuntivo:

« Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche ».

C A S T E L L A C C I O . Sono d'accordo su questa nuova formulazione.

S P I G A R O L I . Anche io mi dichiaro soddisfatto.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pare anche a me che il nuovo testo unificato sia soddisfacente e tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo concordato di cui ha dato lettura il senatore De Zan.

(E approvato).

Ricordo alla Commissione che, al primo comma dell'articolo 9, il senatore Spigaroli propone di modificare il secondo periodo nel modo seguente: « La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71 ».

A loro volta, come ho già avvertito, i senatori Castellaccio e Codignola propongono di sostituire, sempre al primo comma, il secondo periodo come segue: « La norma è estesa agli insegnanti che abbiano esercitato nell'anno scolastico 1970-71 una supplenza annuale, semprechè abbiano conseguito la idoneità nel concorso magistrale ».

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quale principio ha introdotto il Parlamento nei decreti che abbiamo convertito in legge? Per gli insegnanti della scuola secondaria superiore in possesso di abilitazione abbiamo detto che pos-

sono fruire della non licenziabilità fino al 1976 semprechè, ripeto, conseguano l'abilitazione.

Ora, per il personale che ci interessa dobbiamo riconoscere che esso è già in possesso dell'abilitazione perchè il titolo, di per sè, è abilitante e noi limitiamo la non licenziabilità solo a coloro che sono in servizio nell'anno 1970-71. Diamo quindi una limitazione.

A volte, però, accade che chi ha un incarico triennale, ma che ha già avuto il primo anno di incarico triennale, si trovi nella stessa condizione di chi ha l'incarico annuale ai fini dell'anzianità. C'è anche da dire che l'incarico triennale si ha per un posto che è istituito, ma che non è coperto da titolare. Invece l'incarico annuale è relativo ad un posto libero perchè coperto da titolare che o è all'estero o è in aspettativa. Gli insegnanti di cui al primo ed al secondo comma possono avere eguale anzianità — cioè un solo anno — ma il primo con nomina triennale (essendosi trovato in particolari situazioni) ed il secondo con nomina non triennale.

Vorrei quindi pregare i senatori Castellaccio e Codignola di non insistere.

**C A S T E L L A C C I O**. Possiamo accedere alla sua richiesta, e ritirare quindi lo emendamento, considerato che l'incarico per il 1971 è stato dato tenendo conto della graduatoria permanente.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Sono costretto ad esprimere un dubbio, nonostante le osservazioni opportunamente svolte dall'onorevole sottosegretario di Stato. Temo, cioè, che la norma introdotta per l'anno 1970-71 possa costituire un precedente cui si appelleranno in seguito gli interessati.

**S P I G A R O L I**. La norma è analoga ad altre: fa *pendant*, ad esempio, a quella emanata in favore dei professori.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Spigaroli al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

#### Art. 10.

Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93.

(È approvato).

#### Art. 11.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascun anno.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è abrogato.

I senatori Castellaccio e Codignola propongono il seguente emendamento: nel primo comma, quinto rigo, dopo la parola « cultura » aggiungere l'altra « superiore ».

**C A S T E L L A C C I O**. L'emendamento ripristina la dizione della legge n. 574.

**C O D I G N O L A**. Con esso si vuole imprimere un certo livello ai destinatari della norma.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Quando sostenevo che la legge n. 574 era carente al riguardo ed aveva generato conseguenze drammatiche per qualche insegnante non esageravo. Dobbiamo guardare con un minimo di disponibilità ai maestri anziani idonei inseriti nella graduatoria permanente, che per qualche ragione si sono trovati negli ultimi posti e non hanno la possibilità di entrare nei ruoli, oltre che essere stati esclusi addirittura dalle supplenze. Ora l'articolo 11, che è tra i più positivi del disegno di legge, offre ai maestri la possibilità di aggiornare i loro titoli in relazione agli anni di servizio ed ai titoli di cultura acquisiti successivamente al concorso; ma la limitazione ai titoli di cultura superiore annullerebbe praticamente lo scopo dell'articolo stesso.

C O D I G N O L A . Cerchiamo di eliminare i falsi titoli. Ad esempio possono costituire titolo la frequenza della facoltà di magistero, un'opera scientifica; ma non un corso di quindici giorni.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Bisogna vedere quale interpretazione si vuol dare al termine « cultura superiore ».

P R E S I D E N T E . Possono esistere forme di acquisizione di una cultura superiore le quali presentano un'estrema serietà anche se non s'identificano con l'Università.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il primo comma termina con le parole « secondo la tabella di valutazione dei titoli previsti per il concorso magistrale ». Ora, tale tabella non essendo modificata, è già predisposto un metro per la valutazione dei titoli.

C A S T E L L A C C I O . Allora si può ripristinare la dizione del corrispondente articolo della legge n. 574, aggiungendo, dopo le parole « titoli di cultura superiore » le altre « e di servizio ».

S P I G A R O L I . Esistono delle iniziative di carattere ministeriale, previste dall'ordinamento delle scuole elementari, che

consentono di conseguire determinati attestati ed hanno una certa validità culturale. Possono rientrare nell'ambito della cultura superiore?

C O D I G N O L A . Se possono essere considerati culturalmente superiori.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qualunque cosa concordiamo vale sempre la tabella di valutazione. Quindi se noi esplicitiamo che cultura superiore non significa cultura universitaria o non soltanto cultura universitaria, allora possiamo anche accettare l'aggiunta della parola « superiore ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Castellaccio e Codignola, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « cultura » l'altra: « superiore ».

(È approvato).

I senatori Castellaccio e Codignola con un altro emendamento, propongono la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11, in analogia a quanto precedentemente stabilito per analoghe norme abrogative di articoli della legge n. 574.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 12.

L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a cinque.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentita la deroga al

limite previsto dal primo comma del presente articolo.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Castellaccio e Codignola vari emendamenti. Il primo tende a sostituire, nel primo comma, le parole: « nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a cinque » con le altre: « in gruppi non inferiori a cinque unità ». Il secondo tende ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « nel raggio superiore necessario per raggiungere almeno il numero di cinque ». Il terzo tende a sopprimere il terzo comma ed il quarto, infine, tende ad aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: « solo insegnante » le altre: « anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 ».

ZACCARI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio dissenso sull'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 12 perchè, esaminando con attenzione i primi tre commi, mi sono reso conto che la Camera dei deputati li ha inseriti pensando soprattutto alla situazione del nostro Paese in cui prevalgono le zone di montagna. Pertanto anche la deroga che è stata stabilita al terzo comma deve essere vista tenendo presente la particolare situazione in cui si trovano alcune zone di montagna del nostro Paese.

Ora l'articolo 101 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che viene abrogato, fissava l'*hinterland* della scuola nel raggio di due

chilometri e si disinteressava di quelli che non potevano raggiungere la scuola. Pertanto a me sembra pienamente giustificata la deroga introdotta dall'altro ramo del Parlamento con il terzo comma che i senatori Castellaccio e Codignola propongono di sopprimere.

D'altronde, per dare tranquillità agli onorevoli colleghi, mi permetto di sottolineare che tale deroga non viene stabilita soltanto dal Provveditore agli studi, ma viene stabilita da questi sentito il Consiglio scolastico provinciale il quale deve constatare l'esistenza delle condizioni obiettive e cioè la mancanza delle strade, l'impossibilità di trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, eccetera.

CODIGNOLA. Senatore Zaccari, se non tiene conto delle prime due proposte di emendamento da noi fatte, ha ragione di dire quello che dice.

ZACCARI. Mi consenta, senatore Codignola, di terminare il mio discorso.

In sostanza io desidero mettere in rilievo che lo Stato italiano, il Parlamento ed il Governo, stanno facendo ogni sforzo per la difesa della montagna. Se una piccola frazione di montagna, dove vivono poche famiglie, ha una scuola, sopravvive; ma se portiamo via la scuola sicuramente si verificherà l'abbandono completo e totale.

Inoltre si tratta di una norma che esige sacrificio da parte degli insegnanti. In base alla mia esperienza (sono ligure ed ho una vasta conoscenza dei problemi delle montagne della Liguria) posso affermare che oggi è quanto mai difficile coprire i posti di montagna con giovani insegnanti; pertanto non possono nascere quegli abusi cui hanno fatto riferimento questa mattina gli onorevoli colleghi.

Un altro motivo per cui è sconsigliabile la soppressione del terzo comma è costituito dal fatto che non esistono convitti cui fare affluire i bambini obbligati, nè spesso esistono a fondovalle attrezzature scolastiche tali che possano accogliere i bambini trasportati dalle zone di montagna.

A tutto questo si aggiunge la considerazione fatta questa mattina dal senatore De Zan

circa l'opposizione delle famiglie a lasciare andare i bambini lontano da casa e proprio in quegli anni di prima, seconda, terza e quarta elementare.

Pertanto, ripeto, sono nettamente contrario all'emendamento tendente a sopprimere il terzo comma e vorrei pregare gli onorevoli colleghi di tenere in considerazione i motivi per cui sostengo questa mia tesi.

**C A S T E L L A C C I O**. Se mi consente, signor Presidente, vorrei cominciare ad illustrare l'emendamento che tende a sopprimere il terzo comma dell'articolo 12 perchè le variazioni che proponiamo di apportare al primo e secondo comma dello stesso articolo sono legate a questa soppressione.

Quando si dice che « è consentita la deroga al limite previsto dal primo comma del presente articolo », ciò significa che si può permettere l'istituzione di un posto di maestro anche dove ci sono meno di cinque alunni. In pratica, se mancano strade, mezzi di collegamento, eccetera, si può istituire un posto di maestro anche dove c'è un solo alunno. Quindi stiamo stabilendo il principio che per ogni bambino si può creare un posto di maestro. Questo a che cosa può portare? Dove si vorrà una scuola o quando si vorrà collocare un certo maestro, si prenderanno due bambini e li si porteranno in una zona particolare: state tranquilli che, in base a questo terzo comma, lì si istituirà il posto di maestro.

Allora, poichè la nostra preoccupazione è quella di eliminare queste possibilità di abusi, ma nello stesso tempo non vogliamo che alcuni bambini non abbiano la possibilità di frequentare la scuola, proponiamo, con l'emendamento presentato al primo comma, che si debbano radunare cinque bambini senza tener conto del raggio di due chilometri. Potranno essere due chilometri, due chilometri e mezzo; l'interessante è che si istituisca un posto di maestro dove ci siano almeno cinque bambini.

**C O D I G N O L A**. Infatti, se si richiede il numero di cinque bambini e si pone il limite dei due chilometri, può succedere che per mezzo chilometro quei cinque bambini

non abbiano il maestro. Noi invece diciamo che il numero minimo per poter fare una scuola è di cinque bambini, generalmente nel raggio di due chilometri; se però nel raggio di due chilometri non si riesce a raggiungere il numero di cinque bambini, allora — come proponiamo con l'emendamento presentato al secondo comma — si allargherà il raggio. Il punto di riferimento, comunque, è costituito dai cinque bambini e tutti devono poter frequentare la scuola. In questo modo non solo evitiamo che vi sia un maestro per una sola persona, ma evitiamo anche che vi siano soltanto due bambini che fanno scuola.

**S M U R R A**. E se i bambini sono quattro?

**C O D I G N O L A**. Si allarga il raggio dei chilometri e diventano cinque.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io comprendo la preoccupazione dei senatori Castellaccio e Codignola, però dobbiamo farci carico anche di una preoccupazione oggettiva: per ovviare ad un rischio non possiamo crearne un altro. La formulazione: « nel raggio superiore » può portare a che i chilometri siano anche dieci o quindici. In tal caso, allora, si fa la scuola consolidata. L'ipotesi prevista in quest'articolo è la previsione estrema e credo scarsamente realizzabile.

Nel Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, sono state prese interessanti iniziative di scuola consolidata a fondo valle proprio per evitare la pluriclasse. Però, nel corso di alcune visite da me compiute in quei luoghi, ho dovuto registrare la resistenza delle famiglie di fronte a queste iniziative. Inizialmente, quindi, vi è un problema psicologico da superare.

Ora la tendenza del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati non è quella di far nascere una scuola con due alunni per un maestro, ma quella di offrire a tutti i bambini, sia pure in via transitoria, l'opportunità di frequentare una scuola, almeno fino a quando non si sarà esercitata quell'opera di persuasione di carattere psico-

logico nei confronti delle famiglie di cui parlavo poc'anzi.

In molte località, senatore Codignola, c'è il problema che, se cade la neve, i ragazzi che sono andati a scuola a fondo valle la sera non possono tornare a casa. Quindi bisogna anche prevedere dove questi ragazzi possono pernottare.

**FARNETI**. Possono pernottare nei convitti.

**FALCUCCI**. Ma voi siete contrari all'istituzionalizzazione. Ad un certo punto occorre essere coerenti: se si vuole fare una politica nei confronti del fanciullo che tenda ai rapporti più personali non si può da una parte tuonare contro gli istituti e dall'altra istituzionalizzare anche quando non è necessario.

**FARNETI**. Ma non sono istituzionalizzati in forma permanente perchè poi, a fine settimana, i ragazzi tornano a casa.

**FALCUCCI**. Mi scusi, ma se per dormire i ragazzi devono fare convitto, questo è un istituto.

**FARNETI**. Noi abbiamo fatto delle esperienze in questo senso altamente positive perchè non si tratta di convitti di carattere permanente; nelle zone dove non è possibile l'accesso mediante mezzi di trasporto rapido vengono fatti convitti, ma settimanali.

**FALCUCCI**. Bisogna vedere però se le famiglie sono favorevoli ad inviare bambini di sette-otto anni fuori di casa per una intera settimana.

**BERTOLA**. Riconosco che, effettivamente, il comma in questione può dare origine ad abusi, che anzi in qualche caso si sono già verificati; ritengo tuttavia che, tra un estremo e l'altro, sia possibile trovare una soluzione intermedia. Si potrebbe, ad esempio, consentire una deroga alla disposizione che prevede che il numero dei fanciulli sia non inferiore a cinque stabilendo un minimo però di tre alunni. Dove infatti

vi sono meno di tre alunni non vi è più la scuola: non esiste cioè in tal caso un rapporto di scuola, ma un rapporto di altro genere. Conosco appunto il caso di una maestra che aveva un solo alunno e che trovava più conveniente ospitarlo a casa sua piuttosto che andare a fare scuola in montagna.

C'è, in altri termini, un limite oltre il quale non si può assolutamente andare.

**ROSATI**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come rappresentante del Governo sarei favorevole più ad un aumento — eventualmente anche raddoppiandolo — del numero degli alunni previsto nel primo comma che ad un allargamento del raggio. Mi sembrerebbe una soluzione più logica. In altri termini, nel primo comma si potrebbero sostituire le parole: « non inferiore a cinque » con le altre: « non inferiore a dieci », mantenendo nel contempo il raggio di due chilometri previsto nel secondo comma; si potrebbe inoltre aggiungere al terzo comma, che prevede che, qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentita una deroga al limite previsto dal primo comma (cioè dei dieci alunni, accogliendo la proposta che ho testè fatto), inserendo le parole « purchè gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque », o una frase simile.

**CASTELLACCIO**. A me pare una soluzione accettabile.

**SMURRA**. Non sono dello stesso avviso. Faccio presente che nel comune di cui sono sindaco esistono per lo meno dieci scuole che non hanno più di tre bambini in quanto vi sono numerose case nel raggio di due chilometri che sono prive di qualsiasi collegamento.

**SPIGAROLI**. Il senatore Smurra vorrebbe farci credere che nel suo comune vi sono dieci centri abitati senza una strada che li colleghi?

**SMURRA**. Appunto: e questo perchè in Calabria si è provveduto a fare le autostrade ma non la viabilità minore!

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

68ª SEDUTA (4 agosto 1971)

C A S T E L L A C C I O . Ritiro gli emendamenti da me presentati insieme con il senatore Codignola al primo, al secondo e al terzo comma.

S P I G A R O L I . Anche io ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal sottosegretario Rosati, tendente a sostituire nel primo comma le parole « non inferiore a cinque » con le altre « non inferiore a dieci ».

(È approvato).

Al terzo comma, sempre il sottosegretario Rosati, propone inoltre di sostituire la seconda parte con la seguente: « è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purchè gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque ».

B E R T O L A . A mio avviso, ripeto, sarebbe preferibile prevedere un minimo di tre alunni. Altrimenti sarebbe meglio sopprimere il terzo comma e mantenere il primo nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

C O D I G N O L A . Ritengo che la soluzione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato possa essere accettata. Tutt'al più si potrebbe dire: « Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina è consentita la deroga ai limiti previsti dai precedenti commi del presente articolo e comunque non al di sotto dei cinque alunni ». In tal modo, si prevederebbe la possibilità di una deroga anche per quanto si riferisce all'ampiezza del raggio considerato nel secondo comma: riterrei opportuno lasciare una certa discrezionalità anche in questo.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si parla di deroga all'ampiezza del raggio non si deve però fare riferimento al numero degli alunni.

Z A C C A R I . Sono contrario a questi emendamenti.

S M U R R A . Anche io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento al terzo comma proposto dal sottosegretario Rosati.

(È approvato).

Come ho già ricordato, i senatori Castellaccio e Codignola propongono inoltre di aggiungere, alla fine del quarto comma, le parole « anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 ».

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che si possa accettare.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Sono anche io del parere che si tratti di un emendamento accettabile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.  
(È approvato).

B E R T O L A . Ritengo che per quanto si riferisce al quinto comma si sia incorsi in un equivoco. Tale comma recita infatti: « Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10 ». Ora, a me pare che mentre per una pluriclasse formata da cinque classi il numero massimo di dieci alunni possa anche andare, per una pluriclasse formata da due classi lo stesso numero massimo di dieci alunni sia troppo basso.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi preoccuperei troppo di queste classi soprattutto in considerazione del fatto che dovranno scomparire. Penso invece che la dizione del quinto comma possa andare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali.

(È approvato).

#### Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, si procederà all'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente con i criteri di cui all'articolo 11 entro il 30 settembre 1971 prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Faccio presente che i senatori Castellaccio e Codignola hanno presentato il seguente articolo:

#### Art. 14-bis.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. In conseguenza degli emendamenti precedentemente approvati ritengo che si dovrebbe far cadere il riferimento agli articoli 3 e 7 della legge n. 574.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il senatore De Zan.

CODIGNOLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 14-bis proposto dai senatori Castellaccio e Codignola con la modifica suggerita dal senatore De Zan.

(È approvato).

#### Art. 15.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni, per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti, con l'aggiunta (formale) delle parole « della spesa » dopo le parole « stato di previsione ».

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione finale.

FARNETTI. A nome dei senatori del Gruppo comunista preannuncio la nostra astensione dalla votazione sul disegno di legge.

ZACCARI. Il Gruppo dei senatori appartenenti alla Democrazia cristiana si dichiara favorevole all'approvazione del presente disegno di legge per i motivi più volte ripetuti nel corso del dibattito.

Siamo infatti convinti che, nel complesso, le norme di cui trattasi rispondono alle finalità che si intendono perseguire per i concorsi magistrali e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato, con la precisazione che in esso si intendono assorbiti i disegni di legge nn. 198 e 510.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 22,20.*